

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI PARLAMENTARI — IX LEGISLATURA

Doc. LXIX-bis
n. 2

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

Deliberazione e Relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per l'esercizio finanziario 1982

*(Articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, nel testo modificato dalla legge di conversione
26 febbraio 1982, n. 51)*

VOLUME II

Comunicata alla Presidenza l'11 agosto 1984

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

PAGINA BIANCA

**Deliberazione e Relazione sui risultati dell'esame
della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali
per l'esercizio finanziario 1982**

*(Articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, nel testo modificato dalla legge di conversione
26 febbraio 1982, n. 51)*

VOLUME II

Il presente documento, recante la deliberazione e la relazione della Corte dei Conti — Sezione Enti Locali — sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per l'esercizio 1982, si compone dei seguenti volumi:

Volume I - *Deliberazione n. 9/1984.*

Volume II - *Risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali.*

Volume III/1 - *La gestione finanziaria degli enti assoggettati ad esame speciale.*

Volume III/2 - *La gestione finanziaria degli enti assoggettati ad esame speciale.*

INDICE

PARTE PRIMA

RISULTATI DELL'ESAME COMPIUTO SULLA GESTIONE FINANZIARIA E SUL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI

CAPITOLO I

DATI NORMATIVI SULLA FINANZA LOCALE, BILANCI DI PREVISIONE E CONTI CONSUNTIVI

1.1 - La normativa sulla finanza locale.	pag. 13
a) <i>La normativa sulla finanza locale prima del 1982</i>	» 13
b) <i>Le norme sulla finanza locale per il 1982</i>	» 14
c) <i>Cenni sull'evoluzione normativa degli anni successivi</i>	» 17
1.2 - L'attuazione del piano delle rilevanzioni e dei criteri di esame dei conti comunicato al Parlamento nel luglio 1983	» 17
1.3 - La presentazione alla Corte dei consuntivi e l'acquisizione di dati ed elementi sull'attività degli enti locali	» 25
a) <i>Dati relativi all'adempimento da parte degli enti locali dell'obbligo di presentazione dei conti consuntivi</i>	» 25
b) <i>Dati relativi all'esito delle richieste rivolte alle Amministrazioni statali competenti e agli organi ufficiali di controllo</i>	» 32
<i>Elenco dei conti consuntivi non pervenuti alla data del 25 maggio 1984</i>	» 33
<i>Elenco dei conti consuntivi pervenuti alla data del 25 maggio 1984</i>	» 40
1.4 - Bilanci di previsione e bilanci pluriennali	» 49
1.5 - Conti consuntivi: criteri di compilazione.	» 49
1.6 - Conti consuntivi: approvazione	» 50

CAPITOLO II

LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Considerazioni preliminari	» 51
--------------------------------------	------

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1.1 - Quadro di riferimento dell'indagine.	» 52
2.1 - Entrate di parte corrente.	» 58

2.2 - Le spese correnti	pag. 58
a) <i>Notazioni globali.</i>	» 58
b) <i>Rapporti comparati fra le singole gestioni</i>	» 59
c) <i>Analisi dei pagamenti correnti secondo la classificazione funzionale</i>	» 66
2.3 - Illustrazione dei dati differenziali rilevati fra le varie gestioni in ordine alla classificazione funzionale delle spese.	» 67
Sezione 1ª - Amministrazione generale	» 67
Sezione 2ª - Istruzione e cultura	» 73
Sezione 3ª - Azioni ed interventi nel campo sociale e delle abitazioni.	» 76
Sezione 4ª - Intervento nel campo dei trasporti e delle comunicazioni.	» 77
Sezione 5ª - Azioni ed interventi nel campo economico	» 77
Sezione 6ª - Oneri non ripartibili.	» 78
2.4 - Analisi degli impegni e dei pagamenti correnti di competenza secondo l'analisi economica . .	» 78
a) <i>Dati globali.</i>	» 79
b) <i>Rapporti comparativi fra le singole gestioni.</i>	» 81
3.1 - Entrate per investimenti, definizione del comparto	» 86
3.2 - L'entrata rendicontata	» 87
3.3 - L'entrata significativa	» 88
3.4 - Analisi delle riscossioni del Titolo IV e della categoria 2ª del Titolo V.	» 90
4.1 - Spese per investimenti, definizione del comparto	» 93
4.2 - La spesa rendicontata sotto il Titolo II (spese in conto capitale)	» 93
4.3 - La spesa significativa	» 98
5.1 - Analisi dei pagamenti del Titolo II, premessa.	» 100
5.2 - Area dell'indagine	» 100
5.3 - Analisi economica dei pagamenti	» 100
5.4 - La categoria residuale «altro».	» 101
5.5 - I pagamenti significativi dei effettivi investimenti	» 101
5.6 - Realizzazione di OO. PP. ed acquisti.	» 101
5.7 - Manutenzione straordinaria	» 104
5.8 - Ripartizione del complesso dei pagamenti tra gli enti	» 107
5.9 - Spesa pro-capite per investimenti (OO. PP. - Acquisti - Manutenzioni)	» 107
6 - Considerazioni conclusive	» 114

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

7.1 - Quadro di riferimento dell'indagine.	» 115
7.2 - Metodologia di esame	» 118
8.1 - Notazioni metodologiche e cenni sulle caratteristiche delle entrate correnti	» 119

8.2 - La gestione delle entrate tributarie proprie e dei servizi comunali finanziati con tasse	pag. 121
a) <i>Premessa</i>	» 121
b) <i>Andamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili</i>	» 121
c) <i>La tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e il servizio di nettezza urbana</i>	» 132
9.1 - Notazioni globali sulle spese correnti.	» 140
9.2 - Rapporti comparativi fra le singole gestioni.	» 146
10.1 - Analisi dei pagamenti correnti secondo la classificazione funzionale, dati globali	» 147
10.2 - Azioni ed interventi nel campo sociale	» 160
10.3 - Istruzione e cultura	» 162
10.4 - Trasporti e comunicazioni	» 164
10.5 - Amministrazione generale.	» 165
10.6 - Oneri non ripartibili.	» 165
10.7 - Azioni ed interventi nel campo economico	» 166
10.8 - Giustizia, sicurezza pubblica e difesa	» 167
10.9 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	» 167
11.1 - Analisi degli impegni e dei pagamenti correnti di competenza secondo la classificazione economica, dati globali	» 168
11.2 - Rapporti comparativi fra gli enti	» 172
12.1 - Le entrate per investimenti, definizione del comparto.	» 173
12.2 - L'entrata rendicontata.	» 173
12.3 - L'entrata significativa	» 175
12.4 - Analisi delle riscossioni del Titolo IV e della categoria 2 ^a del Titolo V	» 177
13.1 - Le spese per investimento, definizione del comparto	» 182
13.2 - La resa rendicontata sotto il Titolo II (spese in conto capitale).	» 182
13.3 - La spesa significativa	» 183
14.1 - Analisi dei pagamenti del Titolo II, premessa	» 185
14.2 - Area dell'indagine	» 186
14.3 - Analisi economica dei pagamenti	» 186
14.4 - La categoria residuale «altro»	» 191
14.5 - I pagamenti significativi di effettivi investimenti	» 191
14.6 - Realizzazione di OO. PP. ed acquisti	» 192
14.7 - Manutenzione straordinaria.	» 197
14.8 - Opere di urbanizzazione, risanamento dei centri storici ed acquisizione di aree	» 202
15 - Notazioni conclusive.	» 205

CAPITOLO III

L'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ED I RELATIVI ONERI

1.1 - Quadro normativo	pag. 207
1.2 - Il livello di indebitamento degli enti locali.	» 210
1.3 - Gli oneri relativi al servizio dei mutui nella gestione finanziaria 1982.	» 218
1.4 - Posizione degli enti rispetto ai limiti massimi di indebitamento consentito	» 224
1.5 - Considerazioni conclusive	» 230

CAPITOLO IV

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI

1.1 - Criteri di indagine sul patrimonio degli enti locali e considerazioni preliminari.	» 231
1.2 - La situazione patrimoniale, patrimonio netto e modifiche rispetto al 1981	» 231
1.3 - Patrimonio immobiliare edilizio e sua utilizzazione	» 246
1.4 - La redditività dei terreni.	» 261
1.5 - Titoli e autovetture	» 275

CAPITOLO V

I PIANI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE ED I LIVELLI DEI SERVIZI

1.1 - Quadro dell'indagine	» 291
--------------------------------------	-------

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

2.1 - L'attuazione dei piani generali di riorganizzazione e le variazioni apportate	» 291
2.2 - Analisi dei moduli organizzativi.	» 292
2.3 - La ristrutturazione logistica degli uffici.	» 293
2.4 - L'attuazione della mobilità del personale.	» 294
2.5 - La formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale	» 294
2.6 - Il trasferimento del personale alle U.S.L. ed i servizi sanitari gestiti dagli enti locali	» 295

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

3.1 - Attuazione dei piani generali di riorganizzazione e le variazioni apportate	» 295
3.2 - Analisi dei moduli organizzativi e stato di attuazione	» 299
3.3 - La ristrutturazione logistica degli uffici	» 303
3.4 - L'attuazione della mobilità del personale.	» 305
3.5 - Formazione ed aggiornamento del personale	» 306
3.6 - Trasferimento del personale alle U.S.L.	» 309

CAPITOLO VI
LA GESTIONE DEL PERSONALE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1.1 - Pianta organica e personale in servizio.	pag. 311
1.2 - Le assunzioni di personale.	» 312
1.3 - Gli inquadramenti nei livelli in base agli accordi collettivi	» 317

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

1.4 - Pianta organica e personale in servizio.	» 318
1.5 - Le assunzioni di personale.	» 322
1.6 - Gli inquadramenti nei livelli in base agli accordi collettivi	» 325

CAPITOLO VII

*
IRREGOLARITÀ DI GESTIONE EMERSE DALL'ESAME DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

1.1 - Premessa	» 329
1.2 - Tipologia delle irregolarità rilevate	» 329
1.3 - Debiti fuori bilancio e passività arretrate	» 330
1.4 - Adozione delibere in sanatoria	» 331
1.5 - Assunzione da parte delle Giunte dei poteri dei Consigli	» 331
1.6 - Rapporti con gli organi di controllo	» 331

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

**Risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria
e sul buon andamento dell'azione amministrativa
degli enti locali**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

DATI NORMATIVI SULLA FINANZA LOCALE, BILANCI DI PREVISIONE E CONTI CONSUNTIVI

1.1 - La normativa sulla finanza locale.

a) *La normativa sulla finanza locale prima del 1982.*

Dall'esame della normativa che disciplina la finanza locale, costituita da una serie di leggi che si sono stratificate nel tempo, è dato rinvenire — pur nella diversità delle finalità di volta in volta perseguite, e dopo il risanamento della stessa finanza locale, avviato con l'accollo, da parte dello Stato, dei debiti contratti dai comuni — una costante tendenza di fondo, cioè il tentativo di contemperare le seguenti esigenze:

- a) coordinare la finanza dei comuni, delle province e delle regioni con quella dello Stato;
- b) consentire l'esplicazione delle autonomie locali anche nel settore finanziario;
- c) provvedere ad un'equa distribuzione dei flussi finanziari statali fra i diversi enti;
- d) contenere la crescita patologica della spesa di tutto il «settore pubblico allargato».

Al conseguimento di tale obiettivo si appalesano ispirate le diverse leggi emanate dal 1971 in poi; vale a dire dall'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che ha segnato l'inizio della riforma del sistema tributario, poi continuata con numerosi altri provvedimenti normativi prodotti nei successivi anni.

Per altro verso, allo scopo di pervenire ad una più compiuta disciplina della finanza locale, e raccordare questa ultima a quella dello Stato, sono state emanate numerose altre norme, tra le quali assumono fondamentale rilievo:

- a) la legge 19 maggio 1976, n. 335, in materia di bilancio e contabilità delle regioni;
- b) la legge 5 agosto 1978, n. 468, contenente la riforma della contabilità di Stato in tema di bilancio;
- c) il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, recante disposizioni per il coordinamento della contabilità dei comuni e delle province, sia con la legge n. 468 del 1978, sia con la legge n. 335 del 1976;
- d) il d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, recante il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

A tale complesso normativo si sono aggiunti, con cadenza annuale, altri provvedimenti legislativi, per lo più adottati con il sistema della decretazione d'urgenza, tutti comunque rivolti al perseguimento delle finalità sopra evidenziate.

Ora, dall'inizio della riforma tributaria si distinguono due diversi momenti dell'intervento dello Stato in materia di finanza locale: una prima fase, che copre un arco di tempo di dieci anni (1971-1980), ed una seconda, che interessa gli anni ottanta, tuttora in corso.

Nel primo dei due periodi considerati, lo Stato, attraverso i decreti-legge nn. 2 e 946, rispettivamente, del 17 gennaio e del 29 dicembre 1977 (c.d. Stammati 1 e 2), ha, tra l'altro, posto il divieto, in via generale, per province e comuni, di contrarre finanziamenti a breve termine e di effettuare nuove assunzioni di personale; si è accollato, come avanti detto, i mutui autorizzati a tutto il 1977; ha riconfermato il principio del pareggio del bilancio, da assicurare attraverso trasferimenti a proprio carico, ed ha posto precisi limiti all'espansione della spesa corrente.

Con i decreti-legge n. 702 e 153, rispettivamente, del 10 novembre 1978 e del 7 maggio 1980 (c.d. Pandolfi 1 e 2), lo Stato, proseguendo sulla stessa linea, ha provveduto, fra l'altro, a porre ancora dei limiti alla spesa corrente; ha abolito la distinzione, per province e comuni, tra spese facoltative e obbligatorie; ha, come in precedenza, ribadito l'obbligo del pareggio del bilancio, garantendolo con trasferimenti a proprio carico; ha ridisciplinato l'accensione dei mutui, ed ha imposto la revisione straordinaria dei residui.

Il dato costante di questa prima fase è costituito dal fatto che lo Stato, dopo aver stabilito precisi limiti alle singole spese dei comuni e delle province, ha provveduto annualmente a garantire il pareggio dei bilanci di tali enti attraverso propri trasferimenti di fondi.

Nel 1981, con il decreto-legge n. 38 del 28 febbraio (c.d. Andreatta 1), ha avuto inizio la seconda fase, nella quale si è assistito ad una svolta nella politica finanziaria relativa agli enti locali. Si è trattato di una nuova tendenza — proseguita peraltro anche negli anni successivi — aventi quali momenti qualificanti:

- a) un recupero delle entrate proprie da parte di province o comuni;
- b) il superamento del criterio della «spesa storica» per il finanziamento degli enti;
- c) la considerazione di una diversa espansione delle spese per beni e servizi, utilizzando quale parametro di riferimento il «prodotto interno nazionale lordo» per gli enti economicamente meno dotati ed il tasso di svalutazione monetaria per gli altri;
- d) la previsione di trasferimenti aggiuntivi a carico di un fondo perequativo;
- e) la concessione di mutui con ammortamento a carico dello Stato.

La connotazione più saliente del nuovo «trend» cominciato nel 1981 è data dalla maggiore considerazione attribuita all'autonomia dell'ente locale, al quale si è iniziato a demandare il compito di concorrere alla realizzazione del proprio equilibrio finanziario attraverso manovre economiche — sia pure di incidenza limitata — da esercitarsi all'interno della gestione, soprattutto mediante l'esercizio della capacità impositiva, con riguardo a imposte, tasse e prezzi pubblici dei servizi, nei limiti che saranno indicati al successivo paragrafo.

b) *Le norme sulla finanza locale per il 1982.*

La nuova tendenza di politica economica avanti indicata, continua, consolidandosi, anche nel 1982. Infatti, anche per tale anno viene dato un certo spazio di manovra alla autonomia impositiva degli enti locali. Però anche se il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 — convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — si muove sulla scia dell'omologo decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, esso contiene una novità di non poco momento nella impostazione di fondo che presiede all'intervento dello Stato nel finanziamento degli enti locali: il perseguimento del pareggio del bilancio non avviene più attraverso trasferimenti a copertura del disavanzo una volta che gli enti abbiano osservato i vincoli posti dalle norme, sibbene mediante la fissazione di una somma globale prestabilita, con la conseguenza che per realizzare il pareggio medesimo, ciascun ente non può che contare sull'incremento delle entrate proprie e/o sulla riduzione delle spese.

In sostanza, mentre dal 1978 al 1981 — pur con diverse innovazioni annuali — sono stati regolati i livelli di impiego delle risorse per singoli comparti, tale sistema risulta abbandonato e sostituito con l'adozione di un criterio che tiene conto della globalità della spesa corrente.

Siffatta nuova impostazione è volta al perseguimento, tra l'altro, di due obiettivi ritenuti fondamentali:

- a) predeterminare un limite massimo di risorse statali spendibili in ambito locale;
- b) responsabilizzare ulteriormente gli amministratori di province e comuni nell'adempimento dei loro compiti istituzionali.

Devesi, peraltro, osservare che, a differenza di quanto avvenuto per il 1981 — anno nel quale i limiti di spesa sono stati calcolati sulla base delle previsioni — il predetto limite massimo della spesa corrente per il 1982 deve, viceversa, essere determinato considerando quale parametro di riferimento l'entità degli impegni dell'anno precedente, con una maggiorazione del 16% (art. 4 *bis*).

Inoltre, lo stesso decreto-legge n. 786 introduce un altro elemento di novità, che è costituito da un vincolo di cassa (art. 9, 1° comma), valevole per province e comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Grande rilievo assume, altresì, la posizione che la spesa corrente pro-capite di ogni amministrazione comunale ha rispetto alla media nazionale, riconnettendosi a tale posizione una serie di facoltà e benefici.

Particolare considerazione è riservata, inoltre, ai risultati della gestione degli esercizi precedenti ai fini della utilizzazione dell'eventuale avanzo; utilizzazione che è obbligatoria o facoltativa a seconda se, rispettivamente, sia stato chiesto o meno il contributo integrativo dello Stato.

Per quanto concerne le entrate, la normativa per il 1982 prevede, oltre che l'intervento finanziario statale, anche il potenziamento delle entrate dell'ente.

L'anzidetto ambito del potere impositivo degli enti locali è stato individuato in:

a) la facoltà per i comuni di istituire — ancorché in misure differenziate — un'addizionale sul consumo della energia elettrica (art. 17 del decreto legge n. 786);

b) l'istituzione di un'addizionale, nella misura del 30% sull'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione, da parte anche delle province, di un'addizionale, pure nella misura del 30%, sulla tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubblici (art. 19);

c) l'aumento, in misura differenziata, delle tasse sulle concessioni comunali istituite con l'art. 8 del decreto legge n. 702 del 1978, ed individuate dal decreto ministeriale 29 novembre 1978 (art. 18 del decreto legge n. 786);

d) l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (art. 20);

e) l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima, con l'obbligo di prevedere un'entrata di competenza incrementata del 16% rispetto al 1981 (art. 22);

f) l'aumento delle tariffe sui servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto (art. 24).

Con l'art. 25 *bis* introdotto nel cennato decreto-legge n. 786, in sede di conversione, è prevista, con evidente finalità d'ordine sociale, una serie di eccezioni all'esazione di numerosi tributi locali.

Per quanto concerne i trasferimenti erariali ordinari, deve sottolineare che lo Stato accorda ai comuni contributi pari a quelli analoghi trimestrali del 1981 ed a quelli perequativi, incrementati del 13% o del 15%, a seconda della posizione della spesa corrente pro-capite dei comuni stessi rispetto alla media nazionale, e tenendo altresì conto se trattasi di enti terremotati, o montani, ovvero del Mezzogiorno.

L'art. 5 *bis* prevede, inoltre, la concessione a consuntivo di un contributo integrativo qualora i comuni abbiano adempiuto determinati obblighi, specificamente indicati dalla legge.

Sono previste ancora maggiori entrate attraverso trasferimenti regionali, contributi sui servizi a domanda individuale, diritti sulle certificazioni, proventi degli acquedotti, ecc.

Sull'altro versante, cioè quello relativo alla spesa, la nuova normativa riguardante il 1982, nell'affermare il principio dell'abbandono della segmentazione della spesa ai fini dell'applicazione dei diversi limiti, e nell'introdurre, invece, limiti contenitivi globali di espansione della stessa, induce gli enti a ridurre, in fase di previsione, le spese correnti se le loro risorse — in aggiunta ai trasferimenti statali — si appalesano insufficienti a finanziare il limite massimo di tali spese. Sicché risulta evidente un ritorno dell'impostazione del bilancio al principio secondo cui è l'entità delle entrate che condiziona il volume delle spese.

I primi due articoli del decreto-legge n. 786 dettano i criteri generali per il conseguimento del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico, imponendo, in particolare, che al finanziamento delle spese correnti e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione debba provvedersi salvo eccezioni con il totale dei primi tre titoli delle entrate.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 — escluse quelle tassativamente indicate nel 2° comma dell'art. 4 *bis* — non può subire un incremento superiore al 16% delle spese impegnate nel 1981.

Sull'andamento delle spese correnti, particolare rilievo viene ad assumere, a chiari fini perequativi, anche il fatto che i diversi enti si trovino al di sotto o al di sopra della media pro-capite, ovvero che trattasi di comuni del Mezzogiorno, oppure che tali enti siano o meno considerati terremotati. Infatti, se le previsioni di entrata superano quelle di spesa, gli enti sotto media pro-capite e quelli del Mezzogiorno possono utilizzare l'eccedenza per ulteriori spese correnti; quelli sopra media, invece, non possono farlo, ma devono utilizzare la eccedenza medesima per le sole spese d'investimento. A questi ultimi, però, è dato di incrementare la spesa corrente avvalendosi di una quota non superiore al 50% dell'avanzo di amministrazione non utilizzata nel 1981, e sempreché non richiedano alcun contributo integrativo statale per il 1982. Se, viceversa, le previsioni di entrata sono inferiori a quelle di spesa (e sempreché gli enti abbiano deliberato le addizionali sull'energia elettrica), tali enti possono iscrivere in bilancio il contributo integrativo statale per un importo non superiore al trasferimento a pareggio richiesto per il 1981. In questo caso, però, essi hanno l'obbligo di applicare al bilancio prima l'avanzo di amministrazione nei limiti del 65%, se sotto media pro-capite, e ad utilizzare le entrate «*una tantum*» per il 70% a copertura delle spese correnti. Dopo di ciò se non si raggiunge ancora il pareggio, vanno necessariamente ridotte le previsioni di spesa.

Appare confermato da quanto fin qui osservato, ed anche dall'esame delle disposizioni relative agli altri comparti della spesa (come quelli concernenti il personale e gli investimenti), che le finalità propositive della normativa sulla finanza locale per il 1982 sono rivolte non solo al contenimento generalizzato delle spese, ma anche al conseguimento di una maggiore perequazione tra i diversi enti.

c) *Cenni sull'evoluzione normativa degli anni successivi.*

L'oggetto della presente relazione riguarda l'attività gestoria degli enti locali nel 1982 e, ovviamente, è collegato alla normativa sulla finanza locale emanata per questo anno. Tuttavia, non possono essere sottaciute in questa sede alcune osservazioni su fenomeni e tendenze che si sono manifestati negli anni successivi, cioè nel 1983 e nel 1984, anche se per tali anni verranno presentate apposite relazioni. Ogni attività di gestione infatti, pur essendo suscettibile di segmentazione temporale per corrispondere a certi fini, è sempre un fatto unitario che si prolunga nel tempo e che si dispiega attraverso fenomeni che molto spesso si pongono l'uno come presupposto dell'altro. Non solo, ma può accadere — come in effetti sta accadendo per gli anni 1983-1985 — che la gestione degli enti abbia il medesimo supporto normativo, per cui diventa un fatto necessitato il dover considerare insieme più segmenti della stessa attività. È ciò che è avvenuto per la disciplina sulla finanza locale, che si è orientata verso l'accorpamento di tre annualità, con la conseguenza che le relative gestioni sono rapportate ad un unico comune denominatore normativo. Tale comune denominatore è in parte venuto meno con le leggi finanziarie per il 1983 e il 1984.

Per il 1983, l'indicata nuova tendenza iniziata nell'anno 1982, nelle linee generali è parzialmente confermata. Infatti, oltre ad essere stabilito un «plafond» delle erogazioni da effettuare nel corso dell'anno, risulta immanente in tutta la disciplina dettata per tale anno l'affermazione del principio secondo cui per l'ulteriore fabbisogno finanziario siano gli stessi enti locali a provvedere mediante adeguamenti del regime tariffario.

Per il triennio 1983-85 non trova però riscontro l'evidenziato criterio — valevole per il 1982 — in base al quale il dato di riferimento per la determinazione del limite massimo della spesa corrente, doveva essere rappresentato dall'entità degli impegni dell'anno precedente. Nel corrente triennio, infatti, è ripristinato il vecchio criterio basato sui dati di previsione.

1.2 - L'attuazione del piano delle rilevazioni e dei criteri di esame dei conti comunicato al Parlamento nel luglio 1983.

Il piano delle rilevazioni adottato dalla Sezione con la deliberazione n. 3/83 in coerenza con i principi ispiratori già seguiti nel 1981, è stato elaborato sulla base della normativa della finanza locale che regola la gestione 1982, quindi specifica per tale anno, nonché in funzione dei precetti della disciplina anteriore tuttora applicabili.

Tale piano, oltre l'analisi delle risultanze finanziarie e l'approfondimento delle indagini già svolte nella relazione concernente l'esercizio 1981, era inteso alla verifica dell'adempimento, da parte degli enti stessi, degli obblighi e dei limiti di gestione fissati per l'anno 1982.

L'intendimento del piano elaborato era quello di attuare l'analisi di taluni aspetti significativi della situazione economica della finanza locale, nonché di talune modalità della gestione attuata, in certi settori, dagli enti.

Venivano pertanto individuate con la deliberazione predetta, le analisi da effettuare per la gestione finanziaria 1982 e rilevanti sotto il profilo indicato: dall'osservanza a consuntivo del principio del pareggio, alla rilevazione degli oneri latenti per debiti pregressi o fuori bilancio, all'esame del livello di indebitamento, alla utilizzazione del patrimonio e alla sua redditività.

Venivano inoltre individuati i settori per i quali sarebbero state effettuate specifiche valutazioni in ordine alla attività posta in essere dagli enti locali: l'amministrazione del personale e la gestione di uno dei servizi pubblici resi dagli enti medesimi, sia tenuta in economia che data in appalto o gestita a mezzo di azienda.

In coerenza con l'indicato piano delle rilevazioni sono stati elaborati dalla Sezione i criteri di esame dei conti pervenuti e delle verificazioni dei dati, funzionali a valutazioni della gestione e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Nell'ambito degli accennati obiettivi la Sezione, in data 24 ottobre 1983 ha assunto apposite deliberazioni nelle quali, dopo aver dato atto della diffusa situazione di inadempienza relativa alla trasmissione dei conti da parte degli enti soggetti al suo controllo, segnalava l'esigenza di evitare che tali inadempimenti incidessero negativamente anche sulla acquisizione di dati necessari all'esercizio della funzione connessa alla Corte, dati che gli enti erano in condizione di fornire, a seguito della presentazione del conto del tesoriere, anche prima o indipendentemente dalla definitiva deliberazione del conto da parte degli organi competenti e dell'esame dello stesso da parte degli organi di controllo. E questo in quanto il piano delle rilevazioni contenute nella citata deliberazione n. 3 del 20 luglio 1983, non è circoscritto all'acquisizione dei dati emergenti dai conti, ma richiede l'acquisizione di notizie e dati, rilevabili da altre scritture degli enti o che, se riferibili ai conti, trovano negli stessi una esposizione non funzionale agli obiettivi di indagine perseguiti dalla Sezione.

Unitamente alla deliberazione venivano, perciò, trasmessi agli enti interessati due allegati volti ad individuare, oltre agli atti che si ricollegavano alla deliberazione e approvazione dei conti 1982, atti, notizie e dati contabili, comunque necessari all'integrazione dei primi, e che dovevano essere trasmessi alla Corte nel più breve termine ed anche prima della approvazione dei conti, da parte degli enti che non avevano ancora provveduto alla trasmissione dei conti stessi, e, ad integrazione dei conti e della documentazione, da parte degli enti che già vi avevano provveduto.

Si aveva cura di specificare che la trasmissione degli atti e dei dati anzidetti in tempi anteriori all'approvazione dei conti non valeva a rendere meno pressante l'urgenza di provvedere alla trasmissione dei conti e degli atti connessi, dopo l'espletamento della procedura di deliberazione e approvazione, né il dovere della Sezione di procedere all'esame degli stessi nei termini di legge.

Era fissato, pertanto, il termine del 31 gennaio 1984 per il completo adempimento di tutti gli obblighi di trasmissione stabiliti dalla legge e dello stesso termine veniva data comunicazione, con separata deliberazione, ai competenti comitati regionali di controllo perché verificassero il tempestivo adempimento degli obblighi medesimi ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di controllo sostitutivo ad essi attribuiti dalla legge, e adottassero le iniziative, che, nell'ambito della loro funzione, ritenessero opportune per assicurare la puntualità e completezza degli adempimenti richiesti.

Quanto alle specifiche richieste articolate con i due predetti allegati, le stesse sono strettamente funzionali al piano delle rilevazioni nonché alle valutazioni conseguenti al piano stesso.

Si è ritenuto che, a tal fine, l'attività della Sezione dovesse anzitutto rivolgersi all'acquisizione di elementi informativi atti a fornire una visione globale sull'andamento delle gestioni, in relazione sia ai principi di carattere generale in materia di contabilità pubblica sia a regole di gestione finanziaria introdotte dalla normativa più recente.

Sono stati perciò richiesti i seguenti atti e documenti:

- 1) relazione dei revisori dei conti;
- 2) copia integrale della delibera di approvazione del conto con gli estremi di pubblicazione e con allegate eventuali opposizioni, osservazioni e reclami presentati;
- 3) relazione illustrativa dei dati consuntivi (art. 22 d.P.R. n. 421 del 1979);
- 4) bilancio di previsione 1982 con allegata copia integrale della delibera di approvazione;

- 5) delibere concernenti le variazioni e l'assestamento definitivo del bilancio;
- 6) copia delle delibere di riaccertamento dei residui attivi e passivi e di revisione degli stessi, ovvero, nel caso che a ciò si sia provveduto in sede di approvazione del conto e non risultino i motivi della delibera relativa, documento illustrativo dei motivi stessi;
- 7) attestazione relativa a:
 - a) eccedenza di impegni o di pagamenti rispetto agli stanziamenti, sia in conto competenza che residui;
 - b) impegni o pagamenti per passività arretrate o per debiti fuori bilancio, contratti in precedenti esercizi;
 - c) esistenza, a chiusura dell'esercizio finanziario, di impegni di spesa non registrati nel conto consuntivo; (nel caso risultino fatti di gestione del tipo di quelli indicati, unitamente ai chiarimenti del caso, andranno allegati all'attestazione suddetta i titoli di spesa emessi e le delibere assunte in proposito);
 - d) individuazione, per singoli capitoli di entrata della competenza e dei residui dei mutui iscritti e precisazione se gli stessi siano stati deliberati dagli istituti mutuanti e/o concessi, nonché i capitoli di spesa finanziati con i mutui medesimi;
 - e) dimostrazione contabile in ordine alla effettiva realizzazione dell'avanzo di amministrazione applicato e utilizzato nell'esercizio e indicazione delle spese alle quali è stato destinato, nonché dei modi di copertura del disavanzo;
- 8) copia delle delibere, munite dell'approvazione di cui all'art. 257, T.U. legge comunale e provinciale, di autorizzazione agli amministratori a intraprendere o sostenere liti, per le quali vi sia stato, poi, pagamento o impegno di spese per soccombenza, con allegata fotocopia della decisione irrevocabile che l'abbia pronunciata ed apposito sulle questioni che hanno occasionato la vertenza. Tutte le delibere trasmesse dovranno recare l'attestazione dell'eseguito controllo da parte dell'Organo competente;
- 9) relazione illustrativa circa gli accertamenti delle entrate proprie, con specifica indicazione, per ciascun capitolo di entrata, dei motivi che abbiano portato ad accertamenti per importi inferiori a quelli stabiliti dalle varie norme sulla finanza locale ovvero rispetto alle previsioni, nonché delle ragioni che abbiano determinato la mancata deliberazione di tributi o di aumenti delle aliquote relative, allegando ove del caso gli atti deliberativi assunti;
- 10) relazione illustrativa dei fatti di gestione che abbiano determinato un disavanzo della gestione di competenza, ove questo risultato sia stato registrato;
- 11) copia dell'attestato di cui all'art. 5, 2° comma, d.P.R. n. 786 del 1981;
- 12) copia del certificato di bilancio 1982 (art. 6, 4° comma, d.P.R. n. 786 del 1981) (se non trasmesso con il conto consuntivo 1981);
- 13) copia dei provvedimenti adottati per la revisione straordinaria dei residui ivi compresa la certificazione mod. D di cui agli artt. 4 e 5, decreto ministeriale 15 luglio 1980 (se non trasmessi con il conto consuntivo 1981);
- 14) bilancio pluriennale in termini di competenza con allegata relazione previsionale e programmatica;
- 15) notizie in ordine alle gestioni fuori bilancio ed alle contabilità separate di cui all'art. 2, 3° comma, d.P.R. 421 del 1979;
- 16) date di approvazione da parte dell'organo deliberativo dell'ente locale dei consuntivi relativi agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 (se non comunicate in allegato al conto consuntivo 1981);

17) compilazione dei prospetti di cui all'allegato n. 2;

18) compilazione dell'elenco di trasmissione mod. *O/bis* con attestazione di conformità.

A completamento degli elencati suaccennati, la Sezione si è data carico di acquisire — attraverso una serie di prospetti facenti parte del secondo allegato alla predetta deliberazione del 24 ottobre 1983 — ulteriori elementi mediante la compilazione, da parte degli enti, dei prospetti stessi, sempre in funzione degli oneri e delle valutazioni oggetto del piano delle rilevazioni.

Per mezzo del primo dei prospetti medesimi si è inteso acquisire una visione complessiva delle entrate ripartite per categoria, ponendo a raffronto le previsioni iniziali e definitive, gli accertamenti e le riscossioni, compresi i dati parziali emergenti dalla comparazione dei dati sopra accennati. Lo stesso prospetto contiene elementi volti a dar ragione dell'andamento della gestione dei residui, muovendo da quelli esistenti al 31 dicembre 1981, nonché considerando quelli accumulatisi alla fine dell'esercizio 1982. Specifiche colonne del prospetto sono rivolte alla considerazione dell'andamento della gestione di cassa, prendendo le mosse dalle previsioni, iniziali e definitive.

Ad analoghi criteri di rilevazione, si ispirano altri due modelli riguardanti le spese: quello riferito alle spese in generale ripartiti per Sezioni e quello riferito alle spese dei soli Titoli I e II ripartite per categorie.

In questo quadro va valutato anche il prospetto volto all'analisi dei pagamenti del Titolo I (in conto residui e in conto competenza) con particolare riferimento alle spese per realizzazione di opere ed acquisti, per manutenzione straordinaria di beni immobili e mobili o per altre causali.

Sempre funzionale ai dati della gestione finanziaria, sotto il profilo dell'indebitamento, può considerarsi un ulteriore modello riguardante i mutui in ammortamento al 1° gennaio 1982, vale a dire quelli perfezionati nel 1981 ovvero negli anni precedenti.

Per ciascun mutuo sono stati acquisiti dati concernenti l'istituto mutuante, l'importo originario e quello residuo, nonché l'indicazione dei soggetti (Comune, Stato, Regioni, ovvero altri) su cui ricadono gli oneri di ammortamenti per interessi e capitale.

Una più completa valutazione dello svolgimento della gestione ha suggerito l'approfondimento di specifici profili oggetto di particolare considerazione nella normativa applicabile al 1982: si è provveduto pertanto ad acquisire analitici dati relativi ad entrate e spese una tantum.

Va riscontrato in proposito che gli enti locali debbono destinare il 70% delle entrate una tantum, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti (art. 7, ultimo comma, legge n. 51 del 1982).

D'altra parte le spese una tantum nella impostazione del bilancio 1982 assumono rilievo in quanto devono essere *detratte* (insieme ad altre voci indicate nel 2° comma dell'art. 45) prima di tabilire il coacervo delle *spese correnti* su cui computare l'aumento del 16% consentito dal legislatore.

Quello da detrarre è l'ammontare delle spese una tantum impegnate nel 1981 circoscritte a quelle afferenti al *Titolo I*.

Le aggregazioni ovviamente hanno un significato piuttosto relativo in tale tipo di indagine, perché il calcolo, ai fini di stabilire l'aumento percentuale del 16%, dovrebbe essere effettuato per ogni singolo ente.

In relazione ai sopra accennati limiti legislativi, è da osservare che la necessità di una apposita indagine sul punto, da condurre attraverso la compilazione di appositi prospetti, è derivata dal fatto che le entrate e spese «una tantum» non sono individuabili né in bilancio

né in conto consuntivo perché non costituiscono autonoma entità economico-funzionale, cioè non sono introducibili in una singola sezione, né in una singola categoria.

Gli enti hanno ampi margini di scelta sia per individuare l'esistenza di entrate e spese «una tantum» da iscrivere in bilancio, sia la collocazione da dare alle stesse.

I modelli diramati agli enti, sono stati predisposti perciò per raccogliere indicazioni circa la collocazione economico-funzionale assegnata a dette entrate e spese ed a tal fine è stata richiesta la indicazione del codice, il quale consente di conoscere: Titolo, sezione e rubrica.

Per sapere invece l'oggetto di ogni singola «voce» si è dovuto chiedere il numero di codice di capitolo.

Ai fini dell'analisi dei dati bisogna fare però una netta distinzione sulla utilizzazione dei medesimi.

Il numero del capitolo consente una indagine conoscitiva a campione per sapere quali sono gli «oggetti» prevalenti ritenuti aderenti al concetto di «una tantum».

Il numero di codice, invece, consente aggregazioni per sapere a quali titoli, sezioni o categorie vanno ascritte le entrate e spese «una tantum» nella loro generalità.

L'esigenza di analisi e di verifica del rispetto dei limiti di gestione fissato per quest'anno, hanno suggerito un altro tipo di rilevazione e cioè quello dedicato all'analisi delle entrate tributarie, in termini di previsioni, accertamenti e riscossioni, con specifico riguardo a quelle per le quali varie norme del decreto legge n. 786 del 1981 impongono percentuali obbligatorie di incremento rispetto all'anno 1981. L'esposizione dei dati relativi anche a questo ultimo esercizio è preordinata all'effettuazione di raffronti in questo senso.

Sempre nel quadro di una verifica del rispetto dei limiti sopra accennati si colloca anche l'ulteriore analisi delle riscossioni e dei pagamenti relativi al fondo vincolato di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per l'edificabilità dei suoli).

Il prospetto riguarda solo i Comuni e contiene dati che si riferiscono esclusivamente alla gestione di cassa. Trattasi di somme che le amministrazioni comunali introitano da terzi per concessioni edilizie accordate (art. 1 e 3) o per sanzioni amministrative comminate (art. 15 e 18). Tali somme affluiscono ad un fondo, la cui utilizzazione (art. 12) è stata dal legislatore del 1977 vincolata al perseguimento di tre diversi interessi pubblici, individuati:

- a) nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) nel risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
- c) nell'acquisizione di aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali.

Nell'ambito dei limiti tassativamente stabiliti dal cennato art. 12, gli amministratori comunali hanno, però, nell'esercizio della loro attività gestoria, il potere discrezionale di operare delle scelte in relazione ai tre settori d'intervento avanti indicati.

È, appunto, sull'uso di siffatto potere che si è inteso indagare. Non solo, ma attraverso la consistenza del predetto fondo al 31 dicembre del 1981 e del 1982, si determina anche il movimento globale di numerario e l'entità della sua utilizzazione, con la conseguente possibilità di considerazioni, da parte della Sezione, circa il buon andamento dell'attività di gestione svolta dagli amministratori locali nel settore di specie, nonché circa l'osservanza del vincolo di destinazione delle somme incassate. Si è avuto anche cura di individuare la diversa incidenza dell'elemento fisiologico (le concessioni), e di quello patologico (le sanzioni amministrative), rispetto al totale degli incassi.

Come già detto, fra i settori oggetto di specifica indagine è anche quello relativo all'utilizzazione del patrimonio e alla sua redditività, essendo evidenti gli stretti legami e le connessioni esistenti tra la gestione del bilancio e quella patrimoniale degli enti locali.

Parte dell'attività di spesa delle amministrazioni locali determina effetti sulla consistenza patrimoniale degli enti mentre quest'ultima alimenta a sua volta flussi di entrata che, venendo a far parte delle disponibilità di bilancio, consentono realizzazioni di obiettivi suscettibili di ripercuotersi, a loro volta, sulla situazione patrimoniale degli enti stessi.

Infatti la gestione del bilancio presuppone e coinvolge necessariamente il patrimonio degli enti locali, nel duplice senso che la redditività di questo ultimo, come entrata de-traibile, può e deve costituire posta attiva di bilancio, formando oggetto di attività di gestione, mentre la sua consistenza, oltre che da altre cause, viene influenzata dalla stessa attività di bilancio.

Il patrimonio degli enti locali, quindi, mentre per la sua redditività forma oggetto di attività di gestione finanziaria, nella sua consistenza (e nelle conseguenti variazioni) riflette il risultato di tale gestione.

Dei vari aspetti meritevoli di indagine si è ritenuto di prendere in considerazione taluni che risultassero di maggiore significatività perché un loro esame in tanto risulta possibile in quanto siano disponibili congiuntamente dati della gestione del bilancio e dati sulla consistenza patrimoniale.

In relazione a quanto precede, specifiche richieste rivolte agli enti avevano l'obiettivo di accertare, anzitutto, la struttura del patrimonio, nelle sue possibili diverse articolazioni; in secondo luogo i modi di utilizzazione e in terzo luogo la produttività dello stesso, attraverso raffronti fra il valore ed il reddito.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 702 del 1978, particolare attenzione è stata rivolta ai piani di riorganizzazione, per i quali si è provveduto ad acquisire i seguenti elementi:

- a) estremi deliberazione relativa ai piani stessi;
- b) estremi approvazione con indicazione dell'Organo di controllo (C.C.F.L. e CO.RE.CO.);
- c) struttura scelta (Dipartimento, ecc.) ed articolazione interna con precisazione del tipo e numero relativi;
- d) le eventuali modifiche apportate al piano entro il 31 dicembre 1982 con precisazione delle articolazioni interne (tipo e numero);
- e) l'eventuale ristrutturazione logistica degli Uffici e la previsione degli oneri finanziari per acquisire correlativi beni e servizi;
- f) lo stato di attuazione del piano stesso alla data del 31 dicembre 1982 (totale o parziale);
- g) se e quali corsi previsti dall'art. 21 del d.P.R. n. 810 del 1981 (formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale) siano stati tenuti nel corso del 1982;
- h) se e quali forme di mobilità del personale (esterna ed interna) siano state attuate nel corso del 1982;
- i) se si siano verificati nel corso del 1982 trasferimenti di personale alle U.S.L. con indicazione dei dati numerici del personale trasferito;
- l) gli eventuali servizi e prestazioni medico assistenziali forniti direttamente dall'ente, con precisazione delle relative norme giustificative.

Tutto questo con le seguenti finalità:

- a) individuare quanti enti abbiano rispettato il termine originario (30 giugno 1979) quanti il termine prorogato (31 ottobre 1980) e quanti risultino inadempienti;

b) conoscere quanti enti abbiano sottoposto il piano di riorganizzazione al CO.RE.CO. e quanti alla C.C.F.L. in relazione alla portata delle innovazioni introdotte e dei tempi tecnici per il conseguimento dell'approvazione;

c) individuare la preferenza degli enti per i nuovi moduli organizzativi;

d) individuare quanti enti abbiano apportato entro il 31 dicembre 1982 modifiche all'originario piano di riorganizzazione già approvato;

e) conoscere quanti enti abbiano dato luogo, nel corso del 1982, alla ristrutturazione logistica degli uffici e quanti, tra questi, abbiano espressamente previsto i correlativi oneri finanziari;

f) individuare quanti enti abbiano dato attuazione, nel corso del 1982, in tutto o in parte, alle nuove strutture;

g) conoscere quanti enti abbiano curato, nel corso del 1982:

1) la formazione;

2) l'aggiornamento;

3) la qualificazione e la specializzazione del personale;

h) conoscere quanti enti nel corso del 1982 abbiano attuato:

1) mobilità esterna;

2) mobilità interna del personale;

i) individuare quanti enti abbiano fatto luogo, nel corso del 1982, al trasferimento alle U.S.L. del personale interessato;

l) conoscere quanti enti, nel corso del 1982, abbiano fornito direttamente servizi e prestazioni medico-assistenziali e quanti abbiano prospettato le relative giustificazioni.

Argomento strettamente connesso a quello dei piani di riorganizzazione è il tema delle piante organiche e dell'inquadramento del personale.

Al riguardo occorre tener conto anzitutto dei vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria per il 1982, considerato che il decreto legge n. 786 del 22 dicembre 1981, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, dispone, come è noto, all'art. 4 *bis*, 4° comma, che gli impegni assunti nel 1981 per il personale, sono rivalutati del 16%, consentendo di rapportare — ai fini della determinazione di tale limite di incremento — su base annua anche le spese derivanti da nuove assunzioni operate nel corso del 1981.

D'altro canto l'art. 10, 1° comma, stabilisce un tetto per le assunzioni di personale (con esclusione di quello stagionale) nel corso del 1982, rappresentato dal numero di personale in servizio a qualunque Titolo nell'anno 1981.

Le eccezioni al divieto di assunzione risultano dalle successive lettere:

a) Comuni terremotati e dichiarati disastri della Basilicata e della Campania nonché Comuni terremotati nel 1979 e quelli individuati con D.P.C.M. 19 ottobre 1979: è consentito assumere personale a copertura dei posti vacanti nella pianta organica approvata;

b) per gli Enti che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della C.C.F.L.: sono ammesse le assunzioni già consentite per il 1981 e non ancora eseguite;

c) Comuni terremotati, non dichiarati disastri, della Basilicata, Campania e Puglia: è consentita la copertura, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1982, di un terzo dei posti vacanti nella pianta organica già approvata;

d) Enti che abbiano completamente utilizzato le quote percentuali per il 1981 previste dalle precedenti lettere b) e c): è ammessa soltanto l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione, ai sensi della legge n. 319 del 1976.

Il terzo comma della medesima norma autorizza, poi, gli Enti che abbiano esaurito le quote 1981 di personale necessario al funzionamento di nuove opere costruite nel 1981, ovvero, ultimate entro il 30 settembre 1982, all'assunzione di personale sulla disponibilità di posti resisi vacanti «nella pianta organica o in altri settori».

Ai sensi del sesto, settimo ed ottavo comma è consentito, infine, per tutti gli enti nel corso del 1982 l'assunzione di personale straordinario con le modalità previste dall'art. 5 del decreto legge n. 702/1978 convertito in legge n. 3 del 1979. Deroghe sono consentite per i settori scolastico e di assistenza all'infanzia (per i quali è autorizzato il mantenimento in servizio fino a sei mesi del personale assunto per supplenza dei titolari), nei casi di supplenze per puerperio o per richiamo alle armi, a conferma della precedente normativa contenuta nel quinto e sesto comma dell'art. 25 del decreto legge numero 153 del 1980 convertito in legge n. 299 del 1980.

Tenendo presenti i suaccennati vincoli normativi, sono stati richiesti dati volti a conoscere:

a) la consistenza totale della pianta organica (con esclusione delle aziende) alle date del 1° gennaio 1981, 31 dicembre 1981 e 31 dicembre 1982;

b) le unità di personale in servizio (con esclusione delle aziende) alle predette date, distinguendo il personale di ruolo da quello non di ruolo;

c) le unità di personale (con separata indicazione di quello stagionale) assunto nel 1982;

d) le unità di personale inquadrato nei vari livelli *ex d.P.R. 191 del 1979*, con precisazione se sia stato disposto l'inquadramento totale o parziale di tutto il personale;

e) le unità di personale inquadrato nei vari livelli *ex d.P.R. 810 del 1980* segnalando i casi di dipendenti, già inquadrati nei livelli 5° e 9° *ex d.P.R. 191 del 1979* che abbiano conseguito miglioramenti di carriera per effetto del nuovo inquadramento *ex d.P.R. 810 del 1980*;

f) eventuali dati forniti dagli enti circa il rispetto del vincolo stabilito dall'art. 10, primo comma, legge n. 51 del 1982;

g) ammontare complessivo della spesa impegnata nel 1981 per il personale (escluso quello delle aziende);

h) previsione iniziale, definitiva e impegno finale della spesa per il personale (escluso quello delle aziende) nel 1982, dimostrando l'osservanza del limite di incremento percentuale rispetto al 1981 (art. 4 *bis*, primo comma, legge n. 51 del 1982).

Con la già menzionata deliberazione n. 3/1983, veniva comunicato al Parlamento, nel quadro del piano di rilevazione previsto dal decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo fissato nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che la Sezione avrebbe provveduto all'analisi di un servizio pubblico reso dai Comuni.

Tale servizio è stato individuato in quello di: «raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani».

In seguito a quanto sopra è stato pertanto richiesto agli enti di trasmettere la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 20 del decreto legge n. 786 del 1981 e di compilare un apposito questionario.

Con tale questionario si è inteso individuare anzitutto come è stato gestito il servizio nel 1982 e cioè se in economia, tramite azienda municipalizzata, in appalto, ovvero tramite consorzio intercomunale.

Sono stati richiesti altresì dati concernenti la quantità e la composizione qualitativa del personale impiegato, da raffrontare agli analoghi dati del 1981.

Oltre che sulle attrezzature, l'indagine è stata indirizzata ad acquisire notizie sul sistema di smaltimento, con riferimento, tra l'altro, all'ipotesi di impianti di lavorazione dei rifiuti.

Accanto ai predetti elementi di natura tecnico-organizzativa, sono stati acquisiti dati di natura finanziaria attinenti anzitutto alle entrate del servizio.

Quanto alle spese correnti, analitiche indicazioni sono state richieste in relazione al tipo di gestione attuata, con raffronti comparativi per il 1981 ed il 1982. Analoghi raffronti comparativi sono stati rivolti ai dati concernenti le spese per acquisti di automezzi ovvero di altre attrezzature o, comunque, per altre spese in conto capitale.

Infine elementi valutativi sono stati richiesti per verificare l'avvenuta realizzazione dei vincoli di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legge n. 786 del 1981.

1.3 - La presentazione alla Corte dei consuntivi e l'acquisizione di dati ed elementi sull'attività degli enti locali.

a) Dati relativi all'adempimento da parte degli enti locali dell'obbligo di presentazione dei conti consuntivi.

Nella comunicazione fatta al Parlamento con delibera n. 3/83 del 20 luglio 1983 non era contenuta, l'elencazione delle province e dei comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti che avevano adempiuto all'obbligo ad essi imposto dall'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, nel testo fissato con la legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, di presentare alla Corte i conti consuntivi, conti relativi alla gestione tenuta nell'esercizio finanziario 1982.

Alla data della predetta deliberazione risultava pervenuto un solo consuntivo (quello del comune di Bari).

Deve rilevarsi d'altra parte che per i conti consuntivi 1982, a determinare il ritardo ha indubbiamente contribuito lo spostamento del termine per la presentazione dei conti da parte dei tesoriери degli enti locali, disposto con il decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Alla data del 25 maggio 1984, risultano presentati 686 conti consuntivi su un totale di 1.322 conti che dovevano pervenire, cioè in misura percentuale il 51,89% (1).

Nell'unito prospetto riassuntivo sono messi a raffronto, rispetto alla indicazione del numero dei comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e delle province distinti per regione, i dati numerici dei conti pervenuti al 31 gennaio, al 29 febbraio ed al 25 maggio 1984.

E nello stesso prospetto sono indicate le misure percentuali relative. Si ricava da questi dati una prima constatazione di diffusa inadempienza, salvo eccezioni, da parte delle amministrazioni alle richieste di atti, informazioni e dati, strumentali all'esercizio delle funzioni di questa Sezione demandate dall'art. 13 della legge 51 del 1981, con riflessi non secondari sulla completezza della comunicazione al Parlamento sui risultati dell'esame compiuto.

Tale fenomeno già posto in risalto nella precedente relazione merita qui un ulteriore accenno, giacché anche quest'anno, un gran numero di enti, soprattutto situati nel centro-sud ha omesso del tutto la presentazione del conto consuntivo, il che comporta — ove dovesse ulteriormente consolidarsi tale costume — addirittura il rischio del determinarsi di perdita di significatività della stessa funzione referente sia per la incompletezza della informazione che verrebbe in conseguenza fornita, sia soprattutto perché l'oggetto del referto verrebbe a restringersi proprio a quella parte dell'amministrazione locale che si è dimostrata più diligente:

(1) Su richiesta degli enti sono state concesse proroghe fino al 29 febbraio 1984, al termine fissato per la presentazione della documentazione da parte degli enti che non vi avevano provveduto entro il termine fissato dall'art. 13 citato.

e ciò sarebbe oltretutto profondamente iniquo e contraddirebbe la stessa ratio delle norme che ha voluto che l'attenzione della Corte fosse indirizzata in particolar modo verso quelle gestioni che risultano più deficitarie o peggio amministrare.

Considerando, per di più, che in linea generale, risultano inadempienti le stesse amministrazioni che già non avevano inviato il conto nell'anno passato, sembra che si possa argomentare che il perdurante inadempimento non possa più solamente essere addebitato, come era lecito pensare nel primo anno di avvio dell'attività di questa Sezione, a cause occasionali o eccezionali, ma possa essere motivato da carenze strutturali organizzative oppure, più verosimilmente, da un atteggiamento chiaramente elusivo degli obblighi di legge, probabilmente finalizzato alla intenzione di sottrarsi alle valutazioni di questa Sezione.

Ciò mentre acquista significato certamente non positivo in relazione a quelle valutazioni sul «buon andamento» dei servizi e delle funzioni istituzionali degli enti che la Corte è chiamata dalla riferita normativa ad effettuare, rispetto agli enti inadempienti, comporta oltretutto il determinarsi di una situazione deprecabilmente discriminatoria tra amministrazioni adempienti e le altre che non lo sono, finendo per risultare evidenziati solo i comportamenti ed i dati delle prime che per il fatto stesso dell'invio dei conti risultano essere le più sensibili alla volontà del legislatore e probabilmente, in linea generale, le più corrette.

In vero, già allo stato della legislazione non mancherebbe la possibilità del ricorso da parte di questa Corte alla messa in moto di meccanismi sostitutivi del comportamento omisivo (stimolando, ad esempio, come già è stato fatto il controllo sostitutivo da parte dei CO.RE.CO. o repressivi delle condotte traduentisi nella omissione colposa di atti dovuti per legge, ma — prima di esplicitare una più decisa azione in tal senso, che certamente potrebbe avere anche notevoli ripercussioni sull'opinione pubblica — si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento sul cennato fenomeno, affinché vengano eventualmente previste «normativamente» più efficaci misure volte a stimolare le amministrazioni ad adempiere a quanto loro richiesto ed in tempi tali che sia possibile alla Corte di assolvere tempestivamente, oltre che con completezza, alle funzioni demandate.

A titolo meramente esemplificativo, basterà indicare che potrebbe risultare utile condizionare la corresponsione dei finanziamenti statali all'avvenuto deposito, nei termini, dei conti alla segreteria della Sezione.

In allegato al presente capitolo sono riportati gli elenchi degli enti locali che non hanno inviato il consuntivo entro il 25 maggio 1984 e quello degli enti che hanno a ciò ottemperato.

Il mancato adempimento è stato collegato, come si è potuto rilevare da comunicazioni fatte in proposito dagli enti, a carenza di personale negli uffici di ragioneria cui spetta il compito di predisporre detto documento a difficoltà connesse con l'avvio delle procedure di meccanizzazione della contabilità, ovvero ancora a difficoltà di predisporre il consuntivo 1982 sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Interno.

In altri casi la situazione di crisi nel governo locale è stata adottata come causa giustificativa e risultano formulate richieste all'organo regionale di controllo perché fosse nominato un commissario «ad acta» per l'approvazione del consuntivo 1982, stante la difficoltà di provvedervi sollecitamente, in rapporto all'esposta situazione.

Nei confronti di numerosi enti inadempienti è risultato dagli atti acquisiti che gli organi regionali di controllo si sono attivati o applicando l'art. 310 del T.U. della legge comunale e provinciale che espressamente contempla la nomina di commissari col compito specifico di redigere il consuntivo in luogo dei normali organi locali che non vi hanno provveduto, ovvero sollecitando l'approvazione del consuntivo 1982, con l'assegnazione di un breve termine e con l'avvertenza che, perdurando l'inadempienza, avrebbero provveduto alla nomina del commissario.

SITUAZIONE CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 1982

REGIONE	Enti di competenza della sezione enti locali		Conti consuntivi pervenuti alla data del 31 gennaio 1984		Conti consuntivi pervenuti alla data del 29 febbraio 1984		Conti consuntivi pervenuti ed esaminati alla data del 25 maggio 1984				
	Amminis.ni comunali	Amminis.ni provinciali	TOTALE	Amminis.ni comunali	Amminis.ni provinciali	TOTALE	Amminis.ni comunali	Amminis.ni provinciali	TOTALE	In percen. ic	
Piemonte	76	6	82	13	1	14	26	4	30	55	67,07
Valle D'Aosta	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	100,00
Friuli Venezia Giulia	27	4	31	3	1	4	11	2	13	20	64,51
Trentino Alto Adige	11	—	11	—	—	—	8	—	8	8	72,72
Lombardia	187	9	196	33	3	36	77	5	82	148	75,51
Veneto	116	7	123	13	1	14	48	5	53	79	64,22
Liguria	30	4	34	1	2	3	10	3	13	19	55,88
Emilia Romagna	88	8	96	35	6	41	64	8	72	84	87,50
Toscana	93	9	102	25	1	26	52	6	58	76	74,50
Umbria	19	2	21	3	—	3	8	1	9	9	42,85
Marche	34	4	38	3	1	4	15	2	17	25	65,78
Lazio	63	5	68	3	1	4	11	1	12	21	30,88
Abruzzo	26	4	30	2	—	2	4	3	7	10	33,33
Molise	4	2	6	—	—	—	—	1	1	3	50,00
Campania	122	5	127	1	—	1	6	—	6	35	27,55
Puglia	119	5	124	2	—	2	10	—	10	28	22,58
Basilicata	14	2	16	—	2	2	3	2	5	6	37,50
Calabria	41	3	44	—	—	—	2	—	2	6	13,63
Sicilia	127	9	136	3	2	5	14	8	22	42	30,88
Sardegna	32	4	36	2	1	3	4	1	5	11	30,55
TOTALE	1.230	92	1.322	143	22	165	374	52	426	686	51,89

Segue: SITUAZIONE CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 1982

REGIONE - PROVINCIA	ITALIA		Dati relativi ai comuni con pop. sup. a 8.000 abitanti			Rapporti tra Italia e comuni superiori ad 8.000 abitanti			COMUNI ESAMINATI		
	Numero dei comuni	Popolazione	Comuni	Popolazione	% Comuni	% Popolazione	Numero dei comuni	Rapporto %	Popolazione	Rapporto %	
PIEMONTE:											
Alessandria	190	466.102	7	259.845	3,68	55,74	6	85,71	159.322	61,31	
Asti	120	215.382	3	98.642	2,50	45,79	1	33,33	10.723	10,87	
Cuneo	250	548.452	11	231.185	4,40	42,15	10	90,90	208.923	90,37	
Novara	165	507.367	11	264.246	6,60	52,08	9	81,81	249.455	94,40	
Torino	315	2.345.771	34	1.829.955	10,79	78,01	18	52,94	1.456.399	79,15	
Vercelli	169	395.957	10	191.159	5,91	48,27	5	50,00	103.408	54,09	
TOTALE REGIONE	1.209	4.479.031	76	2.875.032	6,29	64,19	49	64,47	2.188.230	76,11	
VALLE D'AOSTA											
Aosta	74	112.353	1	37.194	1,35	33,10	1	100,00	37.194	100,00	
TOTALE REGIONE	74	112.353	1	37.194	1,35	33,10	1	100,00	37.194	100,00	
LOMBARDIA											
Bergamo	250	896.117	17	324.840	6,8	36,25	8	47,05	224.394	69,08	
Brescia	206	1.017.093	30	547.219	14,56	53,81	27	90,00	513.182	93,78	
Como	247	775.979	11	281.361	4,45	36,26	8	72,72	224.964	79,95	
Cremona	115	332.236	5	146.859	4,34	44,21	5	100,00	146.859	100,00	
Mantova	70	377.158	9	156.074	12,85	41,38	9	100,00	156.044	100,00	
Milano	249	4.018.108	83	3.507.113	33,3	87,29	58	69,87	3.042.205	86,74	
Pavia	190	512.895	7	240.361	3,68	46,87	4	57,14	122.337	50,90	
Sondrio	78	174.009	3	41.657	3,84	23,94	2	66,66	18.910	45,39	
Varese	141	788.057	22	475.659	15,61	60,36	19	86,36	367.524	77,27	
TOTALE REGIONE	1.546	8.891.652	187	5.721.163	12,10	64,34	140	74,86	4.816.419	84,18	
TRENTINO ALTO ADIGE											
Bolzano	116	430.568	6	189.237	5,18	43,95	6	100,00	189.237	100,00	
Trentino	223	442.845	5	171.017	2,25	38,62	2	40,00	25.458	14,88	
TOTALE REGIONE	339	873.413	11	360.254	3,25	41,25	8	72,72	214.695	59,59	
VENETO											
Belluno	69	220.335	3	65.746	4,35	29,84	1	33,34	36.634	55,72	
Padova	105	809.667	21	482.530	20,00	59,60	18	85,71	439.406	91,06	
Rovigo	51	253.508	8	134.235	15,69	52,95	6	75,00	115.628	86,13	
Treviso	95	720.580	20	383.694	21,06	53,25	14	70,00	310.525	80,93	
Venezia	43	838.794	25	756.048	58,14	90,14	9	36,00	512.957	67,84	
Verona	98	775.745	20	511.540	20,41	65,95	12	60,00	413.721	80,88	
Vicenza	121	726.418	19	400.428	15,71	55,13	13	68,42	330.957	82,65	
TOTALE REGIONE	582	4.345.047	116	2.734.221	19,84	62,93	73	62,93	2.159.828	78,99	

Segue: SITUAZIONE CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 1982

REGIONE - PROVINCIA	ITALIA		Dati relativi ai comuni con pop. sup. a 8.000 abitanti		Rapporti tra Italia e comuni superiori ad 8.000 abitanti				COMUNI ESAMINATI			
	Numero dei comuni	Popolazione	Comuni	Popolazione	% Comuni	% Popolazione	Numero dei comuni	Rapporto %	Popolazione	Rapporto %		
FRIULI VENEZIA GIULIA												
Gorizia	25	144.726	4	91.676	16,00	63,35	1	25,00	9.808	O,10		
Pordenone	51	275.888	11	167.583	21,57	60,75	8	72,72	127.995	76,37		
Trieste	6	283.641	3	274.563	50,00	96,80	3	100,00	274.563	100,00		
Udine	137	529.729	9	190.251	6,57	35,92	5	55,55	149.709	78,69		
TOTALE REGIONE	219	1.233.984	27	724.073	12,33	58,68	17	62,96	562.075	45,54		
LIGURIA												
Genova	67	1.045.109	11	918.501	16,42	87,89	4	36,36	812.195	88,42		
Imperia	67	223.738	5	155.600	7,47	69,55	3	60,00	177.274	75,36		
La Spezia	32	241.371	4	157.827	12,50	65,39	4	100,00	157.827	100,00		
Savona	69	297.675	10	196.755	14,50	66,10	4	40,00	118.499	60,22		
TOTALE REGIONE	235	1.807.893	30	1.428.683	12,77	79,03	15	50,00	1.205.795	84,39		
EMILIA-ROMANIA												
Bologna	60	930.284	19	770.881	31,67	82,87	19	100,00	770.881	100,00		
Ferrara	26	381.118	9	299.288	34,62	78,53	9	100,00	299.288	100,00		
Forlì	50	599.420	13	472.730	26,00	78,87	10	76,92	440.085	93,09		
Modena	47	596.025	18	489.139	38,30	82,07	15	83,33	432.625	88,44		
Parma	47	400.192	5	241.185	10,64	60,27	2	40,00	34.694	14,38		
Piacenza	48	278.424	3	135.050	6,25	48,51	1	33,33	109.039	80,73		
Ravenna	18	358.654	10	320.184	55,56	89,28	10	100,00	320.184	100,00		
Regio Emilia	45	413.396	11	255.012	24,45	61,69	10	90,90	246.989	96,85		
TOTALE REGIONE	341	3.957.513	88	2.983.469	25,81	75,39	76	86,36	2.653.785	88,94		
TOSCANA												
Arezzo	39	313.157	9	212.406	23,08	67,82	8	88,88	202.463	95,31		
Firenze	51	1.202.013	27	1.092.561	52,95	90,90	22	81,48	1.033.676	94,61		
Grosseto	28	220.905	6	139.135	21,43	62,99	4	66,66	114.322	82,16		
Lucca	35	385.876	11	319.322	31,43	82,76	7	63,64	302.888	94,85		
Livorno	20	346.657	8	315.351	40,00	90,97	6	75,00	89.089	28,25		
Massa Carrara	17	203.530	6	173.929	35,30	85,46	3	50,00	87.721	50,43		
Piassa	39	388.800	12	297.744	30,77	76,58	10	83,33	258.967	86,97		
Pistoia	22	264.995	8	200.489	36,37	75,66	5	62,50	145.224	72,43		
Siena	36	255.118	6	139.394	16,67	54,64	3	50,00	56.588	40,59		
TOTALE REGIONE	287	3.581.051	93	2.890.331	32,40	80,71	68	73,11	2.290.938	79,26		

Segue: SITUAZIONE CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 1982

REGIONE - PROVINCIA	ITALIA		Dati relativi ai comuni con pop sup. a 8.000 abitanti		Rapporti tra Italia e comuni superiori ad 8.000 abitanti		COMUNI ESAMINATI			
	Numero dei comuni	Popolazione	Comuni	Popolazione	% Comuni	% Popolazione	Numero dei comuni	Rapporto %	Popolazione	Rapporto %
UMBRIA										
Perugia	59	580.988	15	447.200	25,43	76,98	5	33,33	108.057	24,16
Terni	33	226.564	4	166.139	12,13	73,33	3	75,00	155.152	93,38
TOTALE REGIONE	92	807.552	19	613.339	20,65	75,95	8	42,10	263.209	42,91
LAZIO										
Frosinone	91	460.395	13	254.030	14,29	55,18	6	46,15	113.467	44,66
Latina	33	434.086	13	361.372	39,40	83,25	3	23,07	134.342	37,17
Rieti	73	142.794	2	51.081	2,74	35,78	—	—	—	—
Roma	118	3.695.961	30	3.475.961	25,43	94,05	8	26,66	3.006.724	86,50
Viterbo	60	268.448	5	109.460	8,34	40,78	—	—	—	—
TOTALE REGIONE	375	5.001.684	63	4.251.894	16,80	85,00	17	26,98	3.254.533	76,54
MARCHE										
Ancona	49	433.417	10	318.581	20,41	73,51	7	70,00	280.685	88,10
Ascoli Piceno	73	352.567	8	208.070	10,96	59,02	4	50,00	107.506	51,66
Macerata	57	292.932	10	183.622	17,55	62,69	7	70,00	116.533	63,46
Pesaro Urbino	67	333.488	6	187.540	8,96	56,24	4	66,66	162.180	86,47
TOTALE REGIONE	305	1.217.791	34	897.813	11,15	73,72	22	64,70	666.904	74,28
ABRUZZO										
Chieti	104	370.534	8	189.073	7,70	51,03	3	37,50	48.958	25,89
L'Aquila	108	291.742	4	131.728	3,71	45,16	3	75,00	107.992	81,98
Pescara	46	286.240	5	192.036	10,87	67,09	1	20,00	131.330	68,38
Teramo	47	269.275	9	152.536	19,15	56,65	—	—	—	—
TOTALE REGIONE	305	1.217.791	26	665.373	8,52	54,64	7	26,92	288.280	43,32
MOLISE										
Campobasso	84	235.847	2	71.140	2,38	30,17	—	—	—	—
Isernia	52	92.524	2	28.936	3,85	31,28	1	50,00	20.145	69,61
TOTALE REGIONE	136	328.371	4	100.076	2,94	30,48	1	25,00	20.145	20,12
CAMPANIA										
Avellino	119	434.021	8	134.535	6,73	31,00	1	12,50	8.355	6,21
Caserta	104	755.628	26	485.686	25,00	64,28	8	30,76	168.678	34,72
Benevento	78	289.143	3	85.051	3,85	29,33	—	—	—	—
Napoli	91	2.970.563	61	2.824.783	67,04	95,10	18	29,50	1.719.263	60,86
Salerno	157	1.013.779	24	647.087	15,29	63,80	5	20,83	74.382	11,49
TOTALE REGIONE	549	5.463.134	122	4.177.312	22,22	76,45	32	26,22	1.970.685	47,17

Segue: SITUAZIONE CONTI CONSUNTIVI ESERCIZIO 1982

REGIONE - PROVINCIA	ITALIA		Dati relativi ai comuni con pop. sup. a 8.000 abitanti			Rapporti tra Italia e comuni superiori ad 8.000 abitanti			COMUNI ESAMINATI		
	Numero dei comuni	Popolazione	Comuni	Popolazione	% Comuni	% Popolazione	Numero dei comuni	Rapporto %	Popolazione	Rapporto %	
PUGLIA											
Bari	48	1.464.627	40	1.424.138	83,34	97,24	9	22,50	588.848	41,34	
Brindisi	20	391.064	15	358.674	75,00	91,72	3	20,00	115.975	32,33	
Foggia	64	681.595	18	532.485	28,13	78,13	2	11,11	69.650	13,08	
Lecce	97	762.017	30	478.730	30,93	62,82	8	26,66	103.830	21,68	
Taranto	28	572.314	16	517.945	57,15	90,50	4	25,00	77.705	15,00	
TOTALE REGIONE	257	3.871.617	119	3.311.972	46,30	85,54	26	21,84	956.008	28,86	
BASILICATA											
Matera	31	203.570	7	119.673	22,58	58,79	2	28,57	59.869	50,02	
Potenza	100	406.616	7	141.823	7,00	34,88	2	28,57	77.805	54,86	
TOTALE REGIONE	131	610.186	14	261.496	10,69	42,86	4	50,00	137.674	52,64	
CALABRIA											
Catanzaro	157	744.834	12	343.239	7,65	46,09	—	—	—	—	
Cosenza	155	743.255	16	368.903	10,33	49,64	2	12,50	34.102	9,24	
Regio Calabria	97	573.093	13	330.403	13,41	57,66	2	15,38	184.713	55,90	
TOTALE REGIONE	409	2.061.182	41	1.042.545	10,02	50,58	4	9,75	218.815	20,98	
SICILIA											
Agrigento	43	466.495	18	362.805	41,86	77,78	3	16,66	76.574	21,10	
Caltanissetta	22	285.829	8	232.673	36,37	81,41	4	50,00	99.378	42,71	
Catania	57	1.005.577	28	873.380	49,13	86,86	7	25,00	100.073	11,45	
Enna	20	190.939	9	136.834	45,00	71,67	1	11,11	15.511	11,33	
Messina	107	669.323	11	411.856	10,28	61,54	5	45,45	299.363	72,68	
Palermo	82	1.198.575	18	960.474	21,96	80,14	6	33,33	108.786	11,32	
Ragusa	12	274.583	8	253.479	66,77	92,32	1	12,50	14.240	5,61	
Siracusa	21	394.692	14	369.070	66,67	93,51	3	21,42	66.223	17,94	
Trapani	24	420.865	13	373.313	54,17	88,71	4	33,33	111.540	29,87	
TOTALE REGIONE	388	4.906.878	127	3.973.884	32,77	80,99	34	26,77	891.688	22,43	
SARDEGNA											
Cagliari	104	730.473	15	477.045	14,43	65,31	2	13,33	21.844	4,57	
Nuoro	98	274.817	5	72.577	5,11	26,41	3	60,00	54.895	75,63	
Oristano	78	155.043	9	47.793	3,85	30,83	—	—	—	—	
Sassari	86	433.842	3	265.538	10,47	60,62	4	44,44	70.276	26,46	
TOTALE REGIONE	366	1.594.175	32	862.953	8,74	54,13	9	28,12	147.015	17,03	
TOTALE NAZIONALE	8.086	56.556.911	1.230	39.913.077	15,22	70,57	611	49,67	24.943.915	62,49	

b) *Dati relativi all'esito delle richieste rivolte alle amministrazioni statali competenti e agli organi regionali di controllo.*

Alle indicazioni già offerte in altra parte della presente relazione va qui aggiunta, anche per quest'anno, la constatazione della fattiva collaborazione prestata dalle amministrazioni statali competenti e, in particolare, da parte del Ministero dell'Interno per l'esercizio della funzione della Corte.

Più ampia illustrazione richiedono, invece, le posizioni assunte da alcuni organi regionali di controllo a fronte delle richieste ad essi specificatamente rivolte dalla Corte e in ordine alle quali si fa rinvio a quanto esposto ulteriormente.

È da rilevare comunque che la collaborazione dei comitati di controllo, quando vi è stata, è consistita, a seconda dei casi, nella trasmissione di delibere di annullamento, nella trasmissione di notizie e documenti richiesti dai comitati agli enti locali, nelle notizie in ordine all'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi con copie delle delibere di approvazione del comitato, nell'invio di relazioni con notizie in merito alla gestione degli enti nelle quali si forniscono dati in ordine all'approvazione dei preventivi e dei conti consuntivi e si indicano le violazioni tipiche rilevate nel controllo con riferimento alle norme violate, relazioni talora arricchite dalla indicazione di notizie sulle puntuali iniziative assunte ai fini del controllo e analisi di gestione in particolare dei comuni che hanno registrato il maggior aumento di spesa e la cui spesa pro-capite sia superiore alla media nazionale.

CONTO CONSUNTIVO 1982
AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Elenco dei conti consuntivi non pervenuti alla data del 25 maggio 1984

Regione: PIEMONTE

Amministrazione Comunale di:

Alessandria
Asti
Nizza Monferrato (AT)
Mondovì (CN)
Arona (NO)
Trecate (NO)
Alpignano (TO)
Avigliana (TO)
Carmagnola (TO)
Caselle Torinese (TO)
Chieri (TO)
Ciriè (TO)
Collegno (TO)
Giaveno (TO)
Grugliasco (TO)
Ivrea (TO)
Piossasco (TO)
Rivoli (TO)
San Mauro Torinese (TO)
Santena (TO)
Settimo Torinese (TO)
Volpiano (TO)
Santhià (VC)
Trino (VC)
Trivero (VC)
Vercelli (VC)
Vigliano Biellese (VC)

Olgiate Comasco (CO)
Valmadrera (CO)
Abbiategrosso (MI)
Arluno (MI)
Biassono (MI)
Bollate (MI)
Buccinasco (MI)
Carate Brianza (MI)
Carugate (MI)
Cassina de' Pecchi (MI)
Castano Primo (MI)
Cesano Maderno (MI)
Codogno (MI)
Corbetta (MI)
Cormano (MI)
Desio (MI)
Lentate sul Seveso (MI)
Melegnano (MI)
Paderno Dugnano (MI)
Pieve Emanuele (MI)
Piolto (MI)
S. Donato Milanese (MI)
Sedriano (MI)
Segrate (MI)
Senago (MI)
Seveso (MI)
Vimercate (MI)
Garlasco (PV)
Vigevano (PV)
Voghera (PV)
Sondrio
Busto Arsizio (VA)
Caronno Pertusella (VA)
Somma Lombardo (VA)

Regione: LOMBARDIA

Amministrazione Provinciale di:

Brescia

Amministrazione Comunale di:

Calolziocorte (BG)
Caravaggio (BG)
Clusone (BG)
Costa Volpino (BG)
Dalmine (BG)
Nembro (BG)
Osio Sotto (BG)
Ponte S. Pietro (BG)
Treviso (BG)
Palazzo sull'Oglio (BS)
Salò (BS)
Cantù (CO)

Regione: TRENTINO ALTO ADIGE

Amministrazione Comunale di:

Riva del Garda (TN)
Rovereto (TN)
Trento

Regione: VENETO

Amministrazione Comunale di:

Cortina d'Ampezzo (BL)
Feltre (BL)
Abano Terme (PD)
Este (PD)
Vigodarzere (PD)

Amministrazione Provinciale di:

Rovigo

Amministrazione Comunale di:

Badia Polesine (RO)
Taglio di Po (RO)
Carbonera (TV)
Mogliano Veneto (TV)
Preganziol (TV)
San Biagio di Callalta (TV)
Valdobbiadene (TV)
Volpago del Montello (TV)
Camponogara (VE)
Caorle (VE)
Concordia Saggittaria (VE)
Dolo (VE)
Eraclea (VE)
Jesolo (VE)
Marcon (VE)
Mirano (VE)
Musile di Piave (VE)
Noale (VE)
Pianiga (VE)
Portogruaro (VE)
San Donà di Piave (VE)
San Michele al Tagliamento (VE)
Santa Maria di Sala (VE)
Spinea (VE)
Cerea (VR)
Pescantina (VR)
San Bonifacio (VR)
San Giovanni Lupatoto (VR)
San Martino Buonalbergo (VR)
San Pietro in Cariano (VR)
Sant'Ambrogio in Valpolicella (VR)
Valeggio sul Mincio (VR)
Cassola (VI)
Creazzo (VI)
Dueville (VI)
Rosà (VI)
Thiene (VI)
Torri di Quartesolo (VI)

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA

Amministrazione Comunale di:

Gorizia
Monfalcone (GO)
Ronchi dei Legionari (GO)
Sacile (PN)
San Vito al Tagliamento (PN)
Spilimbergo (PN)

Amministrazione Provinciale di:

Trieste

Amministrazione Comunale di:

Gemona del Friuli (UD)
Tarcento (UD)
Tavegnacco (UD)
Tolmezzo (UD)

Regione: LIGURIA

Amministrazione Comunale di:

Chiavari (GE)
Cogoleto (GE)
Lavagna (GE)
Recco (GE)
Santa Margherita Ligure (GE)
Serra Riccò (GE)
Sestri Levante (GE)
Bordighera (IM)
Ventimiglia (IM)
Alassio (SV)
Albenga (SV)
Albissola Superiore (SV)
Loano (SV)
Pietra Ligure (SV)
Vado Ligure (SV)

Regione: EMILIA ROMAGNA

Amministrazione Comunale di:

Bellaria-Igea Marina (FO)
Forlimpopoli (FO)
Meldola (FO)
Finale Emilia (MO)
Formigine (MO)
Vignola (MO)
Noceto (PR)
Parma
Salsomaggiore (PR)
Castel S. Giovanni (PC)
Fiorenzuola d'Adda (PC)
Luzzara (RE)

Regione: TOSCANA

Amministrazione Comunale di:

Terranuova Bracciolini (AR)
Barberino di Mugello (FI)
Borgo San Lorenzo (FI)
Greve in Chianti (FI)
Montelupo Fiorentino (FI)
San Casciano in Val di Pesa (FI)
Orbetello (GR)
Massa Marittima (GR)

Amministrazione Provinciale di:

Grosseto

Amministrazione Comunale di:

Campiglia Marittima (LI)
Bagni di Lucca (LU)
Barga (LU)
Capannori (LU)
Massarosa (LU)
Viareggio (LU)
Aulla (MS)
Massa

Pontremoli (MS)
Castelfranco di Sotto (PI)
Pontedera (PI)
Agliana (PT)
Montecatini Terme (PT)
Quarrata (PT)
Chiusi (SI)
Siena
Sinalunga (SI)

Regione: LAZIO

Amministrazione Comunale di:

Alatri (FR)
Cassino (FR)
Ceccano (FR)
Ceprano (FR)
Isola del Liri (FR)
Sora (FR)
Veroli (FR)

Amministrazione Provinciale di:

Latina

Amministrazione Comunale di:

Aprilia (LT)
Cisterna di Latina (LT)
Fondi (LT)
Gaeta (LT)
Minturno (LT)
Pontinia (LT)
Priverno (LT)
Sabaudia (LT)
Sezze (LT)
Terracina (LT)
Fara in Sabina (RI)
Rieti
Anzio (RM)
Ardea (RM)
Ariccia (RM)
Bracciano (RM)
Cerveteri (RM)
Ciampino (RM)
Civitavecchia (RM)
Colleferro (RM)
Frascati (RM)
Genzano di Roma (RM)
Ladispoli (RM)
Marino (RM)
Mentana (RM)
Monterotondo (RM)
Nettuno (RM)
Pomezia (RM)
Rocca di Papa (RM)
Santa Marinella (RM)
Subiaco (RM)
Tivoli (RM)
Valmontone (RM)
Zagarolo (RM)
Civita Castellana (VT)

Montefiascone (VT)
Tarquinia (VT)
Vetralla (VT)
Viterbo

Regione: UMBRIA

Amministrazione Comunale di:

Assisi (PG)
Castiglione del Lago (PG)
Città di Castello (PG)
Corciano (PG)
Gualdo Tadino (PG)
Gubbio (PG)
Magione (PG)
Marsciano (PG)
Perugia
Spoleto (PG)

Amministrazione Provinciale di:

Terni

Amministrazione Comunale di:

Amelia (TR)

Regione: MARCHE

Amministrazione Comunale di:

Falconara Marittima (AN)
Filottrano (AN)
Loreto (AN)

Amministrazione Comunale di:

Ascoli Piceno
Fermo (AP)
Grottammare (AP)
San Benedetto del Tronto (AP)
Civitanova Marche (MC)
Potenza Picena (MC)
Recanati (MC)
Mondolfo (PS)
Urbino (PS)

Regione: ABRUZZO

Amministrazione Comunale di:

Atessa (CH)
Chieti
Lanciano (CH)
San Salvo (CH)
Vasto (CH)

Amministrazione Provinciale di:

L'Aquila

Amministrazione Comunale di:

Sulmona (AQ)
Città Sant'Angelo (PE)
Montesilvano (PE)
Penne (PE)
Spoltore (PE)
Alba Adriatica (TE)
Atri (TE)
Giulianova (TE)
Martinsicuro (TE)
Montorio al Vomano (TE)
Pineto (TE)
Roseto degli Abruzzi (TE)
Silvi (TE)
Teramo

Regione: MOLISE

Amministrazione Comunale di:

Campobasso
Termoli (CB)
Venafrò (IS)

Regione: CAMPANIA

Amministrazione Comunale di:

Ariano Irpino (AV)
Atripalda (AV)
Avellino
Cervinara (AV)
Mirabella Eclano (AV)
Montella (AV)
Solofra (AV)

Amministrazione Provinciale di:

Benevento

Amministrazione Comunale di:

Benevento
Montesarchio (BN)
Sant'Agata de' Goti (BN)
Casal di Principe (AV)
Lusciano (AV)
Maddaloni (AV)
Mondragone (AV)
Orta di Atella (AV)
Piedimonte Matese (AV)
Aversa (CE)
Capua (CE)
Carinola (CE)
Frignano (CE)
San Cipriano d'Aversa (CE)
San Felice a Cancellò (CE)
San Marcellino (CE)
Santa Maria a Vico (CE)
Santa Maria Capua Vetere (CE)
Sant'Arpino (CE)
Sessa Aurunca (CE)
Villa Literno (CE)

Amministrazione Provinciale di:

Napoli

Amministrazione Comunale di:

Acerra (NA)
Afragola (NA)
Bacoli (NA)
Boscotrecase (NA)
Cardito (NA)
Casalnuovo di Napoli (NA)
Casandrino (NA)
Casavatore (NA)
Cercola (NA)
Cicciano (NA)
Ercolano (NA)
Frattamaggiore (NA)
Frattaminore (NA)
Giugliano in Campania (NA)
Grugnano (NA)
Grumo Nevano (NA)
Marano di Napoli (NA)
Massa Lubrense (NA)
Melito di Napoli (NA)
Monte di Procida (NA)
Mugnano di Napoli (NA)
Nola (NA)
Ottaviano (NA)
Piano di Sorrento (NA)
Poggioreale (NA)
Pomigliano d'Arco (NA)
Pompei (NA)
Portici (NA)
Procida (NA)
Quarto (NA)
San Giuseppe Vesuviano (NA)
San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Santa Maria La Carità (NA)
Sant'Antimo (NA)
Saviano (NA)
Somma Vesuviana (NA)
Sorrento (NA)
Torre Annunziata (NA)
Torre del Greco (NA)
Trecase (NA)
Vico Equense (NA)
Villaricca (NA)
Volla (NA)
Agropoli (SA)
Baronissi (SA)
Battipaglia (SA)
Campagna (SA)
Capaccio (SA)
Cava de' Tirreni (SA)
Eboli (SA)
Fisciano (SA)
Montecorvino Rovella (SA)
Nocera Inferiore (SA)
Nocera Superiore (SA)
Pagani (SA)
Pontecagnano Faiano (SA)
Sala Consilina (SA)
Salerno
San Marzano sul Sarno (SA)

Sarno (SA)
Scafati (SA)
Vietri sul Mare (SA)

Regione: PUGLIA

Amministrazione Comunale di:

Barletta (BA)
Acquaviva delle Fonti (BA)
Adelfia (BA)
Alberobello (BA)
Altamura (BA)
Andria (BA)
Bisceglie (BA)
Bitonto (BA)
Canosa di Puglia (BA)
Capurso (BA)
Castellana Grotte (BA)
Corato (BA)
Gioia del Colle (BA)
Giovinazzo (BA)
Gravina di Puglia (BA)
Grumo Appula (BA)
Locorotondo (BA)
Minervino Murge (BA)
Mola di Bari (BA)
Monopoli (BA)
Noicattaro (BA)
Palo del Colle (BA)
Polignano a Mare (BA)
Putignano (BA)
Ruvo di Puglia (BA)
Santeramo in Colle (BA)
Spinazzola (BA)
Terlizzi (BA)
Triggiano (BA)
Turi (BA)
Valenzano (BA)
Carovigno (BR)
Ceglie Messapico (BR)
Cisternino (BR)
Erchie (BR)
Fasano (BR)
Francavilla Fontana (BR)
Latiano (BR)
Mesagne (BR)
Oria (BR)
Ostuni (BR)
San Pancrazio Salentino (BR)
San Vito dei Normanni (BR)

Amministrazione Provinciale di:

Foggia

Amministrazione Comunale di:

Apricena (FG)
Cagnano Varano (FG)
Cerignola (FG)
Foggia
Lucera (FG)
Manfredonia (FG)

Margherita di Savoia (FG)
Monte Sant'Angelo (FG)
Orta Nova (FG)
San Ferdinando di Puglia (FG)
San Giovanni Rotondo (FG)
Sannicandro Garganico (FG)
Torremaggiore (FG)
Trinitapoli (FG)
Vico del Gargano (FG)
Vieste (FG)

Amministrazione Provinciale di

Lecce

Amministrazione Comunale di.

Campi Salentina (LE)
Carmiano (LE)
Copertino (LE)
Cutrofianno (LE)
Galatina (LE)
Galatone (LE)
Gallipoli (LE)
Lecce
Lizzanello (LE)
Martano (LE)
Matino (LE)
Monteroni di Lecce (LE)
Nardò (LE)
Parabita (LE)
Racale (LE)
Ruffano (LE)
Salice Salentino (LE)
Squinzano (LE)
Surbo (LE)
Taviano (LE)
Ugento (LE)
Veglie (LE)

Amministrazione Provinciale di.

Taranto

Amministrazione Comunale di.

Castellaneta (TA)
Crispiano (TA)
Laterza (TA)
Lizzano (TA)
Manduria (TA)
Martina Franca (TA)
Massafra (TA)
Pulsano (TA)
San Giorgio Jonico (TA)
San Marzano di San Giuseppe (TA)
Sava (TA)
Taranto

Regione BASILICATA

Amministrazione Comunale di.

Bernalda (MT)
Montalbano Jonico (MT)

Montescaglioso (MT)
Pisticci (MT)
Policoro (MT)
Avigliano (PZ)
Lavello (PZ)
Melfi (PZ)
Rionero in Vulture (PZ)
Venosa (PZ)

Regione: CALABRIA

Amministrazione Provinciale di:

Catanzaro

Amministrazione Comunale di:

Catanzaro
Cirò Marina (CZ)
Crotona (CZ)
Cutro (CZ)
Filadelfia (CZ)
Isola di Capo Rizzuto (CZ)
Lamezia Terme (CZ)
Mesoraca (CZ)
Petricola (CZ)
Pizzo (CZ)
Soverato (CZ)
Vibo Valentia (CZ)
Acri (CS)
Amantea (CS)
Bisignano (CS)
Cariati (CS)
Cassano allo Jonio (CS)
Castrovillari (CS)
Cetraro (CS)
Corigliano Calabro (CS)
Cosenza (CS)
Luzzi (CS)
Montalto Uffugo (CS)
Paola (CS)
Rossano (CS)
San Giovanni in Fiore (CS)
Bagnara Calabra (RC)
Caulonia (RC)
Cittanova (RC)
Gioia Tauro (RC)
Locri (RC)
Melito di Porto Salvo (RC)
Palmi (RC)
Rosarno (RC)
Siderno (RC)
Taurianova (RC)
Villa San Giovanni (RC)

Regione: SICILIA

Amministrazione Provinciale di:

Agrigento

Amministrazione Comunale di:

Aragona (AG)
Canicatti (AG)
Casteltermini (AG)

Favara (AG)
Grotte (AG)
Licata (AG)
Menfi (AG)
Naro (AG)
Palma di Montechiaro (AG)
Porto Empedocle (AG)
Racalmuto (AG)
Ravanusa (AG)
Ribera (AG)
San Giovanni Gemini (AG)
Sciacca (AG)
Gela (CL)
Mussomeli (CL)
Niscemi (CL)
San Cataldo (CL)
Aci Castello (CT)
Acireale (CT)
Adrano (CT)
Belpasso (CT)
Biancavilla (CT)
Bronte (CT)
Caltagirone (CT)
Catania
Gravina di Catania (CT)
Mascali (CT)
Mascalucia (CT)
Militello in Val di Catania (CT)
Misterbianco (CT)
Paternò (CT)
Ramacca (CT)
Randazzo (CT)
Riposto (CT)
San Giovanni La Punta (CT)
San Gregorio di Catania (CT)
Sant'Agata Li Battiati (CT)
Scordia (CT)
Barrafranca (EN)
Enna
Leonforte (EN)
Nicosia (EN)
Piazza Armerina (EN)
Pietraperzia (EN)
Troina (EN)
Valguarnera Caropepe (EN)
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Capo d'Orlando (ME)
Lipari (ME)
Milazzo (ME)
Patti (ME)
Taormina (ME)
Caccamo (PA)
Castelbuono (PA)
Cefalù (PA)
Cinisi (PA)
Corleone (PA)
Gangi (PA)
Misilmeri (PA)
Monreale (PA)
Palermo
Partinico (PA)
Terrasini (PA)
Villabate (PA)
Chiaromonte Gulfi (RG)

Comiso (RG)
Modica (RG)
Pozzallo (RG)
Ragusa
Scicli (RG)
Vittoria (RG)
Augusta (SR)
Carlentini (SR)
Florinda (SR)
Lentini (SR)
Melilli (SR)
Noto (SR)
Palazzolo Acreide (SR)
Priolo Gargallo (SR)
Rosolini (SR)
Siracusa (SR)
Sortino (SR)
Alcamo (TP)
Campobello di Mazara (TP)
Castellammare del Golfo (TP)
Castelvetro (TP)
Erice (TP)
Mazara del Vallo (TP)
Paceco (TP)
Trapani
Valderice (TP)

Regione: SARDEGNA

Amministrazione Comunale di:

Assemini (CA)
Cagliari

Capoterra (CA)
Carbonia (CA)
Iglesias (CA)
Quartu Sant'Elena (CA)
San Gavino Monreale (CA)
Sant'Antioco (CA)
Selargius (CA)
Serramanna (CA)
Sestu (CA)
Sinnai (CA)
Villacidro (CA)
Bosa (NU)
Siniscola (NU)

Amministrazione Provinciale di:

Oristano

Amministrazione Comunale di:

Cabras (OR)
Oristano
Terralba (OR)

Amministrazione Provinciale di:

Sassari

Amministrazione Comunale di:

La Maddalena (SS)
Olbia (SS)
Porto Torres (SS)
Sassari
Sorso (SS)

CONTO CONSUNTIVO 1982
AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Elenco dei conti consuntivi pervenuti alla data del 25 maggio 1984

N.B.: Sono contrassegnati con asterisco gli enti i cui conti consuntivi sono pervenuti alla data del 31 gennaio 1984

Regione: PIEMONTE

Amministrazione Provinciale di:

Alessandria

Amministrazione Comunale di:

Acqui Terme (AL)
Casale Monferrato (AL)*
Novi Ligure (AL)
Ovada (AL)
Tortona (AL)
Valenza (AL)

Amministrazione Provinciale di:

Asti

Amministrazione Comunale di:

Canelli (AT)

Amministrazione Provinciale di:

Cuneo

Amministrazione Comunale di:

Alba (CN)
Borgo S. Dalmazzo (CN)
Boves (CN)
Bra (CN)
Busa (CN)
Cuneo*
Fossano (CN)
Racconigi (CN)
Saluzzo (CN)
Savigliano (CN)*

Amministrazione Provinciale di:

Novara

Amministrazione Comunale di:

Bellinzago Novarese (NO)*
Borgomanero (NO)*
Cameri (NO)*
Domodossola (NO)*
Galliate (NO)
Novara
Oleggio (NO)
Omegna (NO)
Verbania (NO)

Amministrazione Provinciale di:

Torino*

Amministrazione Comunale di:

Beinasco (TO)
Borgaro Torinese (TO)
Carignano (TO)*
Castellamonte (TO)
Chivasso (TO)
Cuorné (TO)
Gassino Torinese (TO)*
Leini (TO)
Moncalieri (TO)
Nichelino (TO)
Orbassano (TO)
Pianezza (TO)
Pinerolo (TO)
Rivalta di Torino (TO)
Rivarolo Canavese (TO)*
Torino*
Venaria (TO)*
Vinovo (TO)*

Amministrazione Provinciale di:

Vercelli

Amministrazione Comunale di:

Biella (VC)
Borgosesia (VC)
Cossato (VC)
Gattinara (VC)
Varallo (VC)

Regione: VALLE D'AOSTA

Amministrazione Comunale di:

Aosta

Regione: LOMBARDIA

Amministrazione Provinciale di:

Bergamo

Amministrazione Comunale di:

Albino (BG)*
Alzano Lombardo (BG)*
Bergamo

Cologno al Serio (BG)*
Romano di Lombardia (BG)
Seriate (BG)
Treviglio (BG)
Zogno (BG)

Amministrazione Comunale di:

Bagnolo Mella (BS)*
Botticino (BS)*
Brescia
Calcinato (BS)
Carpenedolo (BS)
Castenedolo (BS)
Cazzago S. Martino (BS)
Chiari (BS)
Concesio (BS)
Darfo Boario Terme (BS)
Desenzano del Garda (BS)
Gardone Val Trompia (BS)
Gavardo (BS)
Ghedi (BS)
Gussago (BS)
Leno (BS)
Lonato (BS)
Lumezzane (BS)
Manerbio (BS)
Montichiari (BS)*
Nave (BS)
Orzinuovi (BS)
Ospitaletto (BS)
Rezzato (BS)
Rovato (BS)
Sarezzo (BS)
Travagliato (BS)
Villa Carcina (BS)

Amministrazione Provinciale di:

Como *

Amministrazione Comunale di:

Casatenovo (CO)
Como
Erba (CO)
Lecco (CO)
Lurate Caccivio (CO)
Mandello del Lario (CO)*
Mariano Comense (CO)
Merate (CO)*

Amministrazione Provinciale di:

Cremona *

Amministrazione Comunale di:

Casalmaggiore (CR)*
Castelleone (CR)
Crema (CR)
Cremona
Soresina (CR)

Amministrazione Provinciale di:

Mantova

Amministrazione Comunale di

Asola (MN)
Castiglione delle Stiviere (MN)*
Curtatone (MN)
Goito (MN)*
Mantova
Porto Mantovano (MN)
S. Benedetto PO (MN)*
Suzzara (MN)
Viadana (MN)

Amministrazione Provinciale di

Milano

Amministrazione Comunale di:

Agrate Brianza (MI)
Arcore (MI)
Arese (MI)*
Bareggio (MI)
Besana in Brianza (MI)
Bovisio Masciago (MI)*
Bresso (MI)
Brugherio (MI)
Busto Garolfo (MI)
Canegrate (MI)
Casalpusterlengo (MI)
Cassano d'Adda (MI)*
Cernusco sul Naviglio (MI)*
Cerro Maggiore (MI)
Cesano Boscone (MI)
Cesate (MI)*
Cinisello Balsamo (MI)*
Cologno Monzese (MI)*
Concorezzo (MI)
Cornaredo (MI)
Corsico (MI)
Cusano Milanino (MI)*
Garbagnate Milanese (MI)
Giussano (MI)
Gorgonzola (MI)
Inzago (MI)*
Lainate (MI)
Legnano (MI)
Limbiate (MI)*
Lissone (MI)*
Lodi (MI)*
Magenta (MI)
Meda (MI)*
Melzo (MI)
Milano
Monza (MI)
Muggiò (MI)
Nerviano (MI)
Nova Milanese (MI)
Novate Milanese (MI)
Opera (MI)*
Parabiago (MI)*
Pero (MI)
Peschiera Borromeo (MI)
Rescaldina (MI)
Rho (MI)
Rozzano (MI)

S. Giuliano Milanese (MI)
S. Angelo Lodigiano (MI)
Seregno (MI)
Sesto S. Giovanni (MI)*
Settimo Milanese (MI)
Solaro (MI)
Trezzano sul Naviglio (MI)
Trezzo sull'Adda (MI)
Varedo (MI)*
Villasanta (MI)*
Vimodrone (MI)

Amministrazione Provinciale di:

Pavia

Amministrazione Comunale di:

Broni (PV)
Mortara (PV)
Pavia
Stradella (PV)

Amministrazione Provinciale di:

Sondrio

Amministrazione Comunale di:

Morbegno (SO)
Tirano (SO)

Amministrazione Provinciale di:

Varese*

Amministrazione Comunale di:

Arcisate (VA)
Cardano al Campo (VA)
Cassano Magnago (VA)*
Castellanza (VA)
Fagnano Olona (VA)
Gallarate (VA)
Gavirate (VA)*
Induno Olona (VA)
Laveno Mombello (VA)
Lonate Pozzolo (VA)
Luino (VA)
Malnate (VA)
Olgiate Olona (VA)
Samarate (VA)
Saronno (VA)
Sesto Calende (VA)
Tradate (VA)
Uboldo (VA)
Varese*

Regione: TRENTO ALTO ADIGE

Amministrazione Comunale di:

Appiano sulla Strada del Vino (BZ)
Bolzano
Bressanone (BZ)
Brunico (BZ)
Laives (BZ)

Merano (BZ)
Arco (TN)
Pergine Valsugana (TN)

Regione: VENETO

Amministrazione Provinciale di:

Belluno

Amministrazione Comunale di:

Belluno

Amministrazione Provinciale di:

Padova

Amministrazione Comunale di:

Albignasego (PD)
Cadoneghe (PD)*
Campodarsego (PD)
Camposampiero (PD)
Cittadella (PD)
Conselve (PD)
Monselice (PD)
Montagnana (PD)
Montegrotto Terme (PD)
Padova
Piazzola sul Brenta (PD)
Piove di Sacco (PD)*
Ponte San Nicolò (PD)*
Rubano (PD)*
S. Martino di Lupari (PD)
Selvazzano Dentro (PD)*
Trebasseleghe (PD)
Vigonza (PD)
Adria (RO)
Contarina (RO)
Lendinara (RO)*
Occhiobello (RO)
Porto Tolle (RO)
Rovigo

Amministrazione Provinciale di:

Treviso

Amministrazione Comunale di:

Castelfranco Veneto (TV)*
Conegliano (TV)
Montebelluna (TV)
Oderzo (TV)
Paese (TV)*
Pieve di Soligo (TV)
Quinto di Treviso (TV)
Roncade (TV)
Spresiano (TV)*
Susegana (TV)
Treviso
Vedelago (TV)
Villorba (TV)
Vittorio Veneto (TV)

Amministrazione Provinciale di:

Venezia *

Amministrazione Comunale di:

Campolongo Maggiore (VE)
Cavarzere (VE)
Chioggia (VE)
Martellago (VE)
Mira (VE)
Salzano (VE)
Santo Stino di Livenza (VE)
Scorzè (VE) *
Venezia

Amministrazione Provinciale di:

Verona

Amministrazione Comunale di:

Bovolone (VR)
Bussolengo (VR)
Grezzana (VR)
Isola della Scala (VR)
Legnago (VR)
Negrar (VR) *
Peschiera del Garda (VR)
Sommacampagna (VR)
Sona (VR)
Verona
Villafranca di Verona (VR) *
Zevio (VR)

Amministrazione Provinciale di:

Vicenza

Amministrazione Comunale di:

Arzignano (VI)
Bassano del Grappa (VI)
Chiampo (VI)
Cornedo Vicentino (VI)
Lonigo (VI)
Malo (VI)
Marostica (VI)
Montecchio Maggiore (VI)
Romano d'Ezzelino (VI)
Schio (VI)
Tezze sul Brenta (VI)
Valdagno (VI)
Vicenza *

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA

Amministrazione Provinciale di:

Gorizia

Amministrazione Comunale di:

Grado (GO)

Amministrazione Provinciale di:

Pordenone *

Amministrazione Comunale di:

Aviano (PN)
Azzano Decimo (PN) *
Cordenons (PN)
Fiume Veneto (PN)
Fontanafredda (PN)
Maniago (PN)
Porcia (PN) *
Pordenone
Duino Aurisina (TS)
Muggia (TS)
Trieste (TS)

Amministrazione Provinciale di:

Udine

Amministrazione Comunale di:

Cervignano del Friuli (UD)
Cividale del Friuli (UD)
Codroipo (UD) *
Latisana (UD)
Udine

Regione: LIGURIA

Amministrazione Provinciale di:

Genova *

Amministrazione Comunale di:

Arenzano (GE)
Campomorone (GE)
Genova *
Rapallo (GE)

Amministrazione Provinciale di:

Imperia

Amministrazione Comunale di:

Imperia
Sanremo (IM)
Taggia (IM)

Amministrazione Provinciale di:

La Spezia

Amministrazione Comunale di:

Arcola (SP)
La Spezia
Lerici (SP)
Sarzana (SP)

Amministrazione Provinciale di:

Savona *

Amministrazione Comunale di:

Cairo Montenotte (SV)
Finale Ligure (SV)
Savona
Varazze (SV)

Regione: EMILIA ROMAGNA

Amministrazione Provinciale di:

Bologna *

Amministrazione Comunale di:

Anzola dell'Emilia (BO)
Bologna *
Budrio (BO)
Calderara di Reno (BO) *
Casalecchio di Reno (BO)
Castel Maggiore (BO) *
Castel S. Pietro Terme (BO) *
Castenaso (BO) *
Crevalcore (BO) *
Imola (BO) *
Medicina (BO) *
Molinella (BO) *
Ozzano dell'Emilia (BO) *
Pianoro (BO)
S. Giovanni in Persiceto (BO)
S. Lazzaro in Savena (BO) *
S. Pietro in Casale (BO) *
Sasso Marconi (BO) *
Zola Predosa (BO)

Amministrazione Provinciale di:

Ferrara *

Amministrazione Comunale di:

Argenta (FE)
Bondeno (FE) *
Cento (FE)
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Copparo (FE)
Ferrara *
Mesola (FE) *
Porto Maggiore (FE) *

Amministrazione Provinciale di:

Forlì

Amministrazione Comunale di:

Bertinoro (FO)
Cattolica (FO)
Cesena (FO)
Cesenatico (FO)
Forlì *
Gambettola (FO) *
Riccione (FO)
Rimini (FO) *

Sant'Arcangelo di Romagna (FO)
Savignano sul Rubicone (FO)

Amministrazione Provinciale di:

Modena *

Amministrazione Comunale di:

Carpi (MO) *
Castelfranco Emilia (MO) *
Castelnuovo Rangone (MO)
Concordia sulla Secchia (MO)
Fiorano Modenese (MO) *
Maranello (MO)
Mirandola (MO) *
Modena
Nonantola (MO)
Novi di Modena (MO)
Pavullo nel Frignano (MO) *
San Felice sul Panaro (MO)
Sassuolo (MO)
Soliera (MO) *
Spilamberto (MO) *

Amministrazione Provinciale di:

Parma *

Amministrazione Comunale di:

Collecchio (PR) *
Fidenza (PR)

Amministrazione Provinciale di:

Piacenza *

Amministrazione Comunale di:

Piacenza *

Amministrazione Provinciale di:

Ravenna

Amministrazione Comunale di:

Alfonsine (RA)
Bagnacavallo (RA)
Brisighella (RA)
Cervia (RA)
Conselice (RA)
Faenza (RA)
Lugo (RA)
Massa Lombarda (RA) *
Ravenna
Russi (RA)

Amministrazione Provinciale di:

Reggio nell'Emilia

Amministrazione Comunale di:

Casalgrande (RE)
Castelnuovo ne' Monti (RE) *
Correggio (RE)

Guastalla (RE)
Novellara (RE)*
Quattro Castella (RE)*
Reggio nell'Emilia
Rubiera (RE)*
Sant'Ilario d'Enza (RE)
Scandiano (RE)*

Regione: TOSCANA

Amministrazione Provinciale di:

Arezzo

Amministrazione Comunale di:

Arezzo
Bibbiena (AR)
Bucine (AR)
Castiglion Fiorentino (AR)
Tortona (AR)
Montevarchi (AR)
S. Giovanni Valdarno (AR)
S. Sepolcro (AR)*

Amministrazione Provinciale di:

Firenze

Amministrazione Comunale di:

Bagno a Ripoli (FI)
Calenzano (FI)*
Campi Bisenzio (FI)*
Castel Fiorentino (FI)
Cerreto Guidi (FI)*
Certaldo (FI)
Empoli (FI)*
Fiesole (FI)*
Figline Valdarno (FI)
Firenze
Fucecchio (FI)*
Impruneta (FI)*
Lastra a Signa (FI)*
Montemurlo (FI)
Montespertoli (FI)
Pontassieve (FI)*
Prato (FI)
Reggello (FI)*
Scandicci (FI)*
Sesto Fiorentino (FI)
Signa (FI)*
Vinci (FI)*
Follonica (GR)
Grosseto
Monte Argentario (GR)
Roccastrada (GR)

Amministrazione Provinciale di:

Livorno

Amministrazione Comunale di:

Castagneto Carducci (LI)
Cecina (LI)

Collesalveti (LI)
Livorno*
Piombino (LI)
Porto Ferraio (LI)
Rosignano Marittimo (LI)

Amministrazione Provinciale di:

Lucca

Amministrazione Comunale di:

Altopascio (LU)
Camaione (LU)*
Forte dei Marmi (LU)*
Lucca
Pietrasanta (LU)
Seravezza (LU)*

Amministrazione Provinciale di:

Massa Carrara

Amministrazione Comunale di:

Carrara
Fivizzano (MS)
Montignoso (MS)

Amministrazione Provinciale di:

Pisa*

Amministrazione Comunale di:

Cascina (PI)
Montopoli in Val d'Arno (PI)*
Pisa
Ponsacco (PI)
S. Giuliano Terme (PI)
S. Miniato (PI)
Santa Croce sull'Arno (PI)
Santa Maria a Monte (PI)
Vecchiano (PI)
Volterra (PI)*

Amministrazione Provinciale di:

Pistoia

Amministrazione Comunale di:

Monsummano Terme (PT)*
Montale (PT)
Pescia (PT)*
Pistoia*
S. Marcello Pistoiese (PT)*

Amministrazione Provinciale di:

Siena

Amministrazione Comunale di:

Colle in Val d'Elsa (SI)*
Montepulciano (SI)
Poggibonsi (SI)

Regione: LAZIO

Amministrazione Provinciale di:

Frosinone

Amministrazione Comunale di:

Anagni (FR)
Boville Ernica (FR) *
Ferentino (FR)
Frosinone
Monte S. Giovanni Campano (FR)
Pontecorvo (FR)
Cori (LT)
Formia (LT)
Latina

Amministrazione Provinciale di:

Rieti *

Amministrazione Provinciale di:

Roma

Amministrazione Comunale di:

Albano Laziale (RM)
Artena (RM)
Grottaferrata (RM)
Guidonia Montecelio (RM)
Palestrina (RM)
Roma *
Segni (RM)
Velletri (RM)

Amministrazione Provinciale di:

Viterbo

Regione: UMBRIA

Amministrazione Provinciale di:

Perugia

Amministrazione Comunale di:

Bastia (PG)
Foligno (PG) *
S. Giustino (PG) *
Todi (PG)
Umbertide (PG) *
Narni (TR)
Orvieto (TR)
Terni

Regione: MARCHE

Amministrazione Provinciale di:

Ancona
Ascoli Piceno

Amministrazione Comunale di:

Ancona
Castelfidardo (AN)
Chiaravalle (AN)
Fabriano (AN)
Jesi (AN)
Osimo (AN)
Senigallia (AN)
Montegranaro (AP)
Porto S. Giorgio (AP) *
Porto S. Elpidio (AP)
S. Elpidio a Mare (AP)

Amministrazione Provinciale di:

Macerata

Amministrazione Comunale di:

Cingoli (MC)
Corridonia (MC)
Macerata
Matelica (MC)
S. Severino Marche (MC) *
Tolentino (MC)
Treia (MC)

Amministrazione Provinciale di:

Pesaro Urbino *

Amministrazione Comunale di:

Cagli (PS)
Fano (PS)
Fossombrone (PS)
Pesaro (PS)

Regione: ABRUZZO

Amministrazione Provinciale di:

Chieti

Amministrazione Comunale di:

Francavilla al Mare (CH)
Guardiagrele (CH) *
Ortona (CH)
Avezzano (AQ)
Celano (AQ)
L'Aquila

Amministrazione Provinciale di:

Pescara

Amministrazione Comunale di:

Pescara *

Amministrazione Provinciale di:

Teramo

Regione: MOLISE

Amministrazione Provinciale di:

Campobasso
Isernia

Amministrazione Comunale di:

Isernia

Regione: CAMPANIA

Amministrazione Provinciale di:

Avellino

Amministrazione Comunale di:

Montoro Inferiore (AV)

Amministrazione Provinciale di:

Caserta

Amministrazione Comunale di:

Casagiove (CE)
Caserta
Macerata Campania (CE)
Marcianise (CE)
Parete (CE)
S. Nicola La Strada (CE)
Teano (CE)
Trentola Ducenta (CE)
Arzano (NA)
Boscoreale (NA)
Brusciano (NA)
Caivano (NA)
Casoria (NA)
Castellammare di Stabia (NA)
Forio (NA)
Ischia (NA)
Marigliano (NA)
Napoli
Palma Campania (NA)
Pollena Trocchia (NA)
Pozzuoli (NA)
Qualiano (NA)
S. Giorgio a Cremano (NA)
Sant'Anastasia (NA)
Sant'Antonio Abate (NA)
Terzigno (NA) *

Amministrazione Provinciale di:

Salerno

Amministrazione Comunale di:

Angri (SA)
Castel San Giorgio (SA)
Ciffoni Valle Piana (SA)
Mercato San Severino (SA)
Teggiano (SA)

Regione: PUGLIA

Amministrazione Provinciale di:

Bari

Amministrazione Comunale di:

Bari *
Bitetto (BA)
Casamassima (BA)
Conversano (BA)
Modugno (BA)
Molfetta (BA)
Noci (BA)
Rutigliano (BA)
Trani (BA)

Amministrazione Provinciale di:

Brindisi

Amministrazione Comunale di:

Brindisi
S. Pietro Vernotico (BR)
Torre S. Susanna (BR)
S. Marco in Lamis (FG)
S. Severo (FG)
Aradeo (LE)
Casarano (LE)
Leverano (LE)
Maglie (LE)
Novoli (LE)
Taurisano (LE)
Trepuzzi (LE)
Tricase (LE)
Ginosa (TA) *
Grottaglie (TA)
Mottola (TA)
Palagianò (TA)

Regione: BASILICATA

Amministrazione Provinciale di:

Matera *

Amministrazione Comunale di:

Ferrandina (MT)
Matera

Amministrazione Provinciale di:

Potenza *

Amministrazione Comunale di:

Lauria (PZ)
Potenza

Regione: CALABRIA

Amministrazione Provinciale di:

Cosenza

Amministrazione Comunale di:

Belvedere Marittimo (CS)
Rende (CS)

Amministrazione Provinciale di:

Reggio Calabria

Amministrazione Comunale di:

Polistena (RC)
Reggio Calabria

Regione: SICILIA

Amministrazione Comunale di:

Agrigento
Campobello di Licata (AG)
Raffadali (AG)

Amministrazione Provinciale di:

Caltanissetta

Amministrazione Comunale di:

Caltanissetta
Mazzerino (CL)
Riesi (CL)
Santa Caterina Villarmosa (CL)*

Amministrazione Provinciale di:

Catania

Amministrazione Comunale di:

Aci Catena (CT)
Giarre (CT)
Grammichele (CT)
Mirabella Imbaccari (CT)
Palagonia (CT)
Tremestieri Etneo (CT)
Vizzini (CT)

Amministrazione Provinciale di:

Enna

Amministrazione Comunale di:

Agira (EN)

Amministrazione Provinciale di:

Messina *

Amministrazione Comunale di:

Giardini Naxos (ME)
Messina
Sant'Agata di Militello (ME)*
Santa Teresa di Riva (ME)
Tortorici (ME)

Amministrazione Provinciale di:

Palermo

Amministrazione Comunale di:

Bagheria (PA)
Belmonte Mezzagno (PA)
Carini (PA)
Lercara Friddi (PA)
S. Giuseppe Iato (PA)
Termini Imerese (PA)*

Amministrazione Provinciale di:

Ragusa

Amministrazione Comunale di:

Ispica (RG)

Amministrazione Provinciale di:

Siracusa

Amministrazione Comunale di:

Avola (SR)
Francofonte (SR)
Pachino (SR)

Amministrazione Provinciale di:

Trapani *

Amministrazione Comunale di:

Calatafimi (TP)
Marsala (TP)
Partanna (TP)
Salemi (TP)

Regione: SARDEGNA

Amministrazione Provinciale di:

Cagliari *

Amministrazione Comunale di:

Guspini (CA)*
Sanluri (CA)

Amministrazione Provinciale di:

Nuoro

Amministrazione Comunale di:

Macomer (NU)
Nuoro *
Tortoli (NU)
Alghero (SS)
Ittiri (SS)
Ozieri (SS)
Tempio Pausania (SS)

1.4 - Bilanci di previsione e Bilanci pluriennali.

L'indirizzo seguito dal legislatore, fin dal 1978, di fissare anno per anno il termine per l'approvazione del preventivo dei comuni e delle province — sul quale già si è soffermata la precedente relazione (pag. 162 e segg.) — trova ulteriore conferma nell'art. 1 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 51, che fissa per il 1982 detto termine al 31 marzo dello stesso anno, cioè ad esercizio iniziato.

Per gli Enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale (province e comuni capoluogo o con popolazione superiore a ventimila abitanti), si è posta anche, per la prima volta, l'esigenza di aggiornare tale bilancio uniformandone le previsioni, riferite all'anno in corso, agli stanziamenti della competenza del bilancio di previsione annuale in conformità al dettato dell'art. 1 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.

La predisposizione dei bilanci pluriennali ha avuto inizio nell'anno 1981 (art. 24 citato d.P.R. n. 421 del 1979) ed ha ricevuto in termini quantitativi una limitata attuazione, come rilevasi dalla precedente relazione.

Nell'anno 1982, l'obbligo di redazione del bilancio pluriennale gravava su 452 comuni e sulle 92 province; di fatto vi ha provveduto un numero di enti di poco superiore a quello dell'anno 1981.

Va confermata la considerazione che il documento non appare ancora corrispondere pienamente alle finalità delineate dal legislatore, intese al coordinamento della politica finanziaria di medio termine.

Le difficoltà, infatti, già evidenziate nel primo anno di attuazione, non sembrano essere state superate, atteso il permanere degli elementi di incertezza derivanti da un generale quadro di riferimento economico-finanziario ed anche normativo tutt'altro che stabilizzato.

1.5 - Conti consuntivi: criteri di compilazione.

Con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Interno 20 febbraio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo successivo) si è pervenuti — a partire dall'anno 1982 — ad una apprezzabile uniformità della sistemazione espositiva dei dati consuntivi della gestione dei comuni e delle province, pur nella distinta strutturazione dei modelli da adottare, a seconda che la contabilità sia tenuta in forma tradizionale, mediante compilazione a mano, ovvero utilizzando sistemi meccanografici.

Dall'esame dei conti consuntivi pervenuti emerge, tuttavia, che non tutti gli enti interessati si sono uniformati ai modelli allegati al predetto decreto ministeriale.

Come già rilevato nella precedente relazione (2), il modello adottato, riferendosi soltanto al conto del bilancio, non consente una compiuta esposizione dei dati di gestione, in quanto del tutto carente degli elementi che concorrono a formare il conto generale del patrimonio, eppertanto inidoneo ai fini della valutazione delle interconnessioni fra i fenomeni finanziari e quelli patrimoniali.

I dibattiti che hanno preceduto e seguito l'emanazione del decreto ministeriale in parola, sia in sede scientifica che in occasione di convegni tenutisi a livello di operatori del settore, hanno messo in luce — pur nella generale valutazione passiva — l'opportunità di integrare lo stesso modello afferente al conto di bilancio, per far sì che siano direttamente rilevabili — quanto alla gestione di competenza — le previsioni iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, sulla cui base si perviene agli stanziamenti definitivi, i quali ultimi costituiscono, invece, il dato iniziale risultante dal modello.

(2) V. pag. 166 e segg.

Più in generale, circa la struttura della esposizione dei dati di previsione e di quelli consuntivi, va indicata l'esigenza — emersa a seguito dell'esame dei conti pervenuti — di porre allo studio una revisione radicale dell'impostazione di tali fondamentali documenti.

Detta impostazione dovrebbe tenere conto innanzitutto della tendenza, espressa dal legislatore con la prescrizione della relazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 421 del 1979, verso una trasformazione della rappresentazione delle gestioni in termini non meramente finanziari, ma più marcatamente economici.

L'organica esposizione dei dati, secondo una più appropriata classificazione dei fatti di gestione comporterebbe inoltre una maggior rispondenza delle entità alla reale natura dei fenomeni e consentirebbe una più agevole verifica di tali documenti contabili (3).

Andrebbero poi attentamente rivedute le collocazioni più appropriate da dare ad alcuni istituti e fenomeni, al fine di pervenire a più realistiche rappresentazioni di dati economici. Ci si può riferire, tra l'altro, ai fitti figurativi, agli ammortamenti, ai fondi di riserva, alle anticipazioni di cassa.

Concorre peraltro a rendere scarsamente trasparenti i fatti di spesa la prassi diffusamente seguita di eludere il principio di specificazione del bilancio ed i dovuti sindacati giuridico-politici, mediante la formulazione di sintetiche e generiche poste di assai cospicua entità finanziaria, quali i trasferimenti e le contribuzioni, nonché i fondi oggetto di gestione economica.

Nel richiamare al riguardo quanto si è già avuto modo di considerare in sede di relazione afferente all'esercizio 1981, si precisa che, anche al fine di ovviare alle cennate lacune espositive, sono state rivolte agli enti apposite richieste circa elementi integrativi su singoli, importanti aspetti della gestione.

1.6 - Conti consuntivi: approvazione.

Il procedimento di approvazione dei conti consuntivi dell'esercizio in esame ha subito un notevole, generale ritardo a causa dello slittamento in avanti (tre mesi circa) del primo adempimento a ciò preordinato, quello concernente la presentazione del conto da parte dei tesorerieri.

Tanto in conformità al dettato dell'art. 1 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che ha fissato la decorrenza del tradizionale termine trimestrale assegnato ai tesorerieri in coincidenza con la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta, come si è detto, il 21 marzo 1983) del decreto ministeriale, approvativo dei nuovi modelli.

I consueti ritardi verificatisi, poi, per varie cause nell'attuazione delle successive fasi del procedimento di approvazione, sono quindi andati a sommarsi a quello iniziale.

Di tal che connotati temporali del tutto anomali contraddistinguono l'approvazione dei conti consuntivi in esame.

La Sezione, peraltro, in previsione dei suddetti inevitabili ritardi, si è sollecitamente attivata per ottenere la presentazione dei conti consuntivi da sottoporre ad esame, impegnando sia gli enti direttamente interessati che gli organi di controllo forniti di poteri sostitutivi.

(3) Tra le cause di non omogenea e chiara esposizione di dati possono segnalarsi, esemplificativamente: la inclusione delle operazioni di deposito (sia presso istituti bancari, sia presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato), e dei relativi prelevamenti tra le entrate e le spese in conto capitale, pur trattandosi di puri movimenti di fondi; l'esistenza di una duplicazione delle contabilità speciali presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, che corrisponde solo allo scopo di tenere distinti i depositi in conto mutui da tutti gli altri; la mancata discriminazione dei residui attivi con destinazione vincolata al fine della determinazione del risultato finale di amministrazione.